

30 giorni

organo ufficiale
di FNOVI
ed ENPAV

IL MENSILE DEL MEDICO VETERINARIO

CORSO FAD

La tutela del benessere
del cane e del gatto



Anno 3 - Numero 8 - Agosto 2010

Registrazione Tribunale n. 580 del 21 dicembre 2007 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 335/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 1. Roma /Aut. n. 46/2009 - ISSN 1974-3084

**Un professionista
lo riconosci da come organizza
ogni giorno il suo lavoro.
E da come progetta il suo futuro.**

NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO ENPAV.

IL MIGLIOR AMICO DEL VETERINARIO.

Flessibilità e sicurezza
in un mondo che cambia in fretta.

Tutti i diritti dell'iscrizione all'Albo,
con in più i vantaggi della pensione.

Benefici contributivi
per favorire i giovani neo iscritti all'Ente.



ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
VETERINARI

www.enpav.it
Enpav on line

Editoriale

di Gaetano Penocchio

Presentazione

› Benessere animale e medico veterinario: un nuovo approccio etico e professionale

di Gaetana Ferri

Normativa

› Reati di maltrattamento: basi giuridiche, fattispecie, ruolo e responsabilità del medico veterinario

di Paola Fossati

› Cenni e analisi delle principali leggi e relative criticità

di Rosalba Matassa

› Linee guida per la corretta gestione dei canili e dei rifugi

di Rosalba Matassa

› Le cinque libertà

di Guerino Lombardi

Responsabilità

› La responsabilità dei proprietari

di Paola Fossati

› La responsabilità dei medici veterinari

di Carla Bernasconi

› Atti medico veterinari: certificati e relazioni

di Roberta Benini

Vaccinazioni

› Determinazione dei protocolli vaccinali: stato dell'arte

di Laura Torriani

Movimentazione

› Movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia

di Diana Levi e Claudio Maderna

Trasporto

› Il trasporto dei cani e dei gatti: scopo commerciale e non commerciale

di Mario Sapino

Nota informativa

› Istruzioni per la frequenza del corso

5

6

7

27

41

49

56

62

In copertina:
Ne hai avuto abbastanza
vero???

di Vincenzo Vacca
Da Flickr.com
<http://www.flickr.com/photos/vincenzovacca/4612991993/sizes//>





Sappiamo cosa chiede... ...e come rispondergli

2010: i Medici Veterinari hanno un ruolo sociale nella relazione uomo-cane

Il cane ha il suo giusto posto nella società umana.
Grazie all'iniziativa del Ministero della Salute e della Fnovi,
i medici veterinari sono oggi riconosciuti come educatori e formatori
dei proprietari e dei cittadini. (OM 3 marzo 2009, DM 26 novembre 2009)



editoriale

Abbiamo molte ragioni per dedicare questa edizione speciale di 30giorni alla tutela del benessere del cane e del gatto. Intendiamo innanzitutto dare continuità ad una attività di formazione a distanza, gratuita e accreditata Ecm, che da tre anni si rende possibile grazie alla prestigiosa partnership del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la formazione in sanità pubblica veterinaria.

I contenuti dell'aggiornamento permanente del medico veterinario qui proposti sono condivisi e in parte prodotti insieme alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario e vengono erogati in modalità "integrata", grazie al collegamento con la piattaforma www.formazioneveterinaria.it dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. A realizzare questo numero di 30giorni ci hanno aiutato anche tanti Colleghi di grande esperienza professionale che voglio qui ringraziare.

Dopo esserci occupati di benessere degli animali d'allevamento, di vigilanza e di sorveglianza del farmaco veterinario, abbiamo scelto di indirizzare la formazione del medico veterinario verso la tutela del benessere del cane e del gatto, perché **questo settore è destinatario di una progressiva considerazione pubblica** sotto molteplici punti di vista: normativo, giuridico, sanitario, bioetico, sociale e protezionistico. Ne consegue un corrispondente innalzamento delle aspettative riposte nel Medico Veterinario, pubblico e privato; ne deriva anche una mutazione della domanda di salute animale, allargata ai concetti di "benessere" e "qualità" della relazione uomo-animale. Si spiega così lo sforzo profuso dalla Fnovi nell'ultimo anno per arrivare al **riconoscimento istituzionale del medico veterinario come soggetto formatore ed educatore dei proprietari di cani**.

Dobbiamo quindi consolidare le nostre conoscenze per consolidare le nostre competenze e il nostro ruolo. Dobbiamo essere sorretti da un puntuale aggiornamento professionale per affermare la nostra titolarità di medici, di tutori della sanità pubblica e **depositari e garanti della nozione di "benessere animale"**.

È questa anche una fase di approfondimento del significato delle "tutele". Quali forme di tutela? E quale benessere tutelare? La Federazione, dopo aver profondamente riformato il Codice deontologico del medico veterinario, ha avviato una riflessione di carattere bioetico per prepararsi a dare risposte a **una nuova domanda di etica veterinaria**.

Il cane e il gatto, animali familiari e animali sociali, aspettano risposte soprattutto da noi.

*Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi*



presentazione

Nella società odierna gli animali d'affezione sono divenuti parte integrante della nostra vita e sempre più spesso considerati a tutti gli effetti componenti del nucleo familiare. Quasi una famiglia italiana su due convive con un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto.

Il rapporto con gli animali domestici, tuttavia, in molti casi è basato sull'improvvisazione e sull'emotività; nel pensiero comune prevale la convinzione che tutti possano essere in grado di gestire un cane o un gatto, indipendentemente dalle conoscenze rispetto a tale specie animale e alle sue caratteristiche etologiche.

Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali registrato in questi ultimi decenni è solo parzialmente andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di acquisire informazioni e cognizioni sui diritti dell'animale e sui doveri in carico a colui che vive in compagnia di un animale domestico.

Credo che, attraverso gli strumenti normativi, il veterinario abbia una grande opportunità per la valorizzazione del suo ruolo, purché si affermi nella categoria, come già avvenuto in molti casi, la coscienza delle responsabilità connesse ai compiti di salvaguardia della salute e del benessere degli animali che gli sono attribuiti.

Senza dubbio si tratta di un cambiamento culturale che ha comportato un grosso impegno nella professione veterinaria indirizzandola a intraprendere un costante perfezionamento delle proprie conoscenze e capacità di gestione del benessere e della salute degli animali d'affezione, al fine di raggiungere una maggior coesione tra mondo umano e mondo animale **dove il garante dell'equilibrio risiede proprio nella figura del medico veterinario.**

Il proprietario, chiedendo consiglio al medico veterinario, ha il dovere di informarsi sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale, in base anche alla taglia e alle attitudini di razza, puntando sulla conoscenza per arrivare ad un possesso responsabile, **nonché sugli obblighi normativi ed etici** che derivano dal possesso oltre che sulla corretta gestione dell'animale, anche in merito alla sua attività riproduttiva.

Ritengo, dunque, indispensabile l'aggiornamento costante e permanente del medico veterinario, sia pubblico che privato, anche in questo campo divenuto ormai fondamentale per una corretta ed equilibrata convivenza con gli animali d'affezione. È per tale motivazione che il Ministero della salute e la Direzione che rappresento ha accolto con interesse e partecipazione l'invito della Fnovi a collaborare e supportare questo progetto di formazione che può costituire senza dubbio uno ausilio ed un supporto determinante nell'attività ordinaria, ma anche straordinaria, del medico veterinario.

Gaetana Ferri
Direttore Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
Ministero della Salute

Reati di maltrattamento: basi giuridiche, fattispecie, ruolo e responsabilità del medico veterinario

di Paola Fossati*

Sono molteplici le sentenze che riconoscono una tutela all'animale in quanto portatore di interessi propri. Il maltrattamento è un reato che si consuma cagionando una lesione alla integrità psico-fisica di un animale, dalla quale quest'ultimo consegue una sofferenza o un danno per la salute. "L'apprezzamento di fatto" corrisponde a una diagnosi e pertanto compete al medico veterinario.



- **Maltrattare gli animali è un delitto. Sulla base della legge in materia, tale affermazione non ha più un significato solo letterale.** Oltre che azione scellerata e riprovevole, indice di quella povertà morale che rende anche insensibili alla sofferenza altrui, tale comportamento costituisce reato.

Come tale, è punito. Dall'emanazione dell'ultima legge in materia, anche più severamente: con la previsione della possibilità di una pena detentiva. Una riflessione sul significato di questa scelta di inasprimento, che ha aperto un più ampio varco nel percorso verso una completa tutela degli animali, consente di evidenziare la volontà del legislatore di rispondere alla spinta esercitata dal crescente innalzamento della soglia di sensibilità sociale nei confronti dei non umani.

Sulla reale efficacia con cui i provvedimenti

perseguono la finalità che li ha ispirati (o meglio sulla loro effettiva applicabilità e applicazione) in parte ancora si discute, ma è indubbio che il messaggio sotteso alla statuizione di un aggravio delle responsabilità personali e professionali debba essere considerato espressione di interesse, concretamente avvertito, a reprimere un fenomeno ritenuto sempre più inaccettabile in un contesto civile.

Un orientamento che, peraltro, trova progressiva conferma anche nella giurisprudenza di merito. Sono, infatti, molteplici ormai le sentenze che dimostrano **apertura al riconoscimento dell'animale quale essere senziente**, tutelato direttamente in quanto portatore di interessi propri. Esiti di prassi giudicanti relativamente inedite, ma inesorabilmente orientate ad assecondare la riprovazione (sempre più condivisa) per fenomeni contrari al rispetto di soggetti non umani, eppure equiparati nella rappresentazione affettiva. **Cani e gatti in primis.**

BASI GIURIDICHE

La prospettiva attraverso la quale l'uomo si è, nel tempo, disposto a guardare al non umano ha reso la distanza tra le due realtà sempre più sfumata, **all'insegna di un recupero della nozione di continuum naturale tra i viventi, che ha parimenti attenuato la percezione del divario di specie.**

Tale consapevolezza si è estrinsecata, in paralle-

Normativa



lo, nei passi compiuti dal legislatore. Le norme che l'elaborazione giuridica ha nel tempo prodotto come strumenti di tutela degli animali hanno, infatti, riconosciuto progressivamente le particolari valenze e gli specifici ruoli in cui si sono declinati le interazioni, il confronto, la scoperta del bisogno di costruire un mutuo rapporto nell'interesse comune, fino al grado di partenariato attuale, instaurato in primo luogo tra uomo e cane o uomo e gatto.

In tale processo, l'apporto della scienza (in particolare delle cosiddette "scienze della vita"), con la dimostrazione della complessità di caratteristiche e potenzialità biologiche degli animali che ha guidato l'uomo verso la scoperta della **perfetta equazione "essere vivente - essere senziente"**, ha contribuito a definire la questione dei doveri dell'uomo: di rispetto e responsabilità. Cui sono conseguiti il consolidamento dell'impegno alla protezione e le inedite aperture al riconoscimento di una dimensione di soggettività animale e, quindi, alla necessità di "correggere" il rapporto uomo-animali, innalzando il livello di attenzione nei loro confronti. In tale chiave si sono così espressi, ognuno nel rispettivo dominio di interesse e competenza, sia la riflessione bioetica sia il legislatore. Tracciando insieme il cammino della tutela degli animali, in funzione della loro qualità di vita: giuridicamente garantita, sulla base di un'etica del rispetto.

Forse anche per questo, la protezione degli animali "per legge" si configura come un punto di approdo connesso alla acquisita **consapevolezza del valore degli animali stessi e del rapporto che essi sono in grado di instaurare con l'uomo**.

Come è facile intuire, ciò risulta ancora più vero per quanto riguarda i non umani più "vicini"; quelli con cui si è creato il rapporto di reciprocità più intenso e carico di significati; quelli più ampiamente preservati da valutazioni di tipo strumentale; quelli che, da più tempo, quasi ogni famiglia sente come un proprio membro: ancora una volta, cani e gatti *in primis*.

In definitiva, l'approccio giuridico alla questione animale trova substrato in una posizione di maggiore equilibrio nei confronti degli animali, che prevede per loro una tutela diretta. Il perseguimento dell'interesse dell'animale diviene finalità prevalente della norma. Tale esito si rende più evidente nei confronti degli animali con i quali è stato impostato un rapporto affettivo e un coinvolgimento più profondo nel nucleo familiare.

LE TAPPE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

Volendo, dunque, richiamare in breve i principi costituitisi alla base della protezione giuridica degli animali, si individuano:

- la crescente disposizione dell'uomo al **riconoscimento dell'altro da sé**, meritevole di rispetto
- la volontà di **riservare una speciale tutela agli animali d'affezione**, in funzione del ruolo sociale rivestito (familiari) oltre che del valore intrinseco
- le dimensioni e le **valenze assunte dagli animali familiari**, in senso ampliato (affettive, educative, assistenziali...).

Su di essi legislatore e giuristi hanno progressivamente concentrato l'attenzione, corrispondendo, in tal modo, alle richieste della società e alle sue esigenze di regolamentazione "giusta" della presenza di animali nel proprio contesto. Ciò ha, nel tempo, consolidato i termini della rilevanza giuridica degli animali che attualmente sostiene la tutela degli stessi in quanto "esseri senzienti".

In merito, si deve sottolineare come tale risultato si colleghi alla questione del riconoscimento di uno status giuridico dell'animale non umano,

estesa oltre quello di semplice oggetto.

Tale visione ha, di fatto, influito sull'impostazione della norma, evoluta progressivamente in senso "animale-centrico". L'animale non è più tutelato in quanto proprietà di qualcuno, ma per sé stesso. Un percorso ideale, scandito da alcune tappe fondamentali.

Nel 1978, la Dichiarazione universale dei diritti degli animali affermava che "ogni animale ha diritto al rispetto (...) alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo", volendo sostenere in tal modo non certo un mero obbligo, ma il richiamo a un impegno consapevole di responsabilità.

Nel 1999, il Protocollo di Amsterdam inaugurava la considerazione della Comunità europea per "la protezione e il rispetto del benessere degli animali" in quanto "esseri senzienti". Nel nostro ordinamento, la tutela degli animali risente della parziale ambiguità sussistente tra i dispositivi del diritto civile e quelli del diritto penale. Patrocinante gli animali stessi solo come beni patrimoniali il primo, orientato al riconoscimento della loro dimensione di soggetti portatori di interessi il secondo. Peraltro, è nella tutela penale che gli animali trovano il baluardo contro le peggiori forme di abuso nei loro confronti.

Dal 1889, quando il Codice Zanardelli, primo codice penale in vigore in Italia dopo la proclamazione dell'unità nazionale, aveva introdotto il reato di maltrattamento di animali (art. 491), al 1993 tale sopruso era stato punito in quanto lesivo della sensibilità dell'uomo.

Nel 1993, la legge n. 473 modificando il testo normativo individuava l'animale, le sue esigenze e le sue caratteristiche psico-fisiche come bene da tutelare.

Finché con la vigente legge n. 189/04 si è affermato il principio del riconoscimento diretto degli animali come destinatari della protezione, ponendo limiti ai comportamenti che incidono negativamente sulla loro incolumità psico-fisica. Un concetto, peraltro, già anticipato oltre che dalla mutata sensibilità sociale anche da una significativa parte della giurisprudenza di merito, da alcuni anni incamminata sulla strada di un'interpretazione evolutiva del reato di maltratta-



FOTO BEATRICE BORRANI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAF

mento, favorevole all'individuazione dell'animale come oggetto primario di tutela.

IL REATO DI MALTRATTAMENTO (ART. 544-TER C.P.)

Nel 2004, la legge n. 189 ha novellato la disciplina della tutela giuridica degli animali, prima garantita dal disposto dell'art. n. 727 del Codice Penale, come modificato con legge n. 473/93.

In linguaggio giuridico, ciò significa che il legislatore è intervenuto con una tecnica radicale di riforma del testo, che nello specifico si è sostanziata nell'introduzione (subito prima "Dei delitti contro la famiglia") di un nuovo titolo nel Libro II del Codice Penale stesso: Titolo IX *bis*, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", recante quattro diverse fattispecie penalmente rilevanti (artt. da 544-*bis* a 544-*quinquies*), elevate al rango di delitti, con relativo inasprimento delle pene e allungamento dei termini di prescrizione (da due a cinque anni); mentre l'originale articolo n. 727 C.P. è stato ridotto alla disciplina dell'ipotesi di reato di ab-

bandono di animali e detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, e mantenuto nell'ambito delle "Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi".¹

Tale rinnovato impianto normativo ha riguardato nello specifico anche il reato di *maltrattamento di animali*, che ha così perduto la semplice natura di contravvenzione (formalmente attribuita alle ipotesi minori di illecito penale, individuate come "*mala quia prohibita*" ovvero associate alle correnti esigenze di comune sicurezza e ordine), punita con la sola pena dell'ammenda, per divenire un delitto (forma di reato più grave, concernente ipotesi dolose, repressi in quanto "*mala in sé*") punibile con pene più severe, nello specifico con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro (aumentata della metà se dagli episodi di maltrattamento deriva la morte dell'animale).

È altresì vero che un aggravamento delle sanzioni non sempre equivale di per sé a un deterrente. Peraltro, a una più attenta analisi, la volontà legislativa risulta ancora ripiegata sulla tutela dell'interesse umano. Il riferimento è, nello specifico, al nuovo titolo contenente un'espressione vecchia, ancorata a un concetto di protezione riservata all'umano senso di pietà che la collettività nutre per gli animali quando si procura loro un danno (Dei delitti contro il sentimento *per* gli animali).

Ma, come già ricordato, la strada verso la tutela diretta dell'animale creatura viva e senziente, dotata dell'interesse primario a non soffrire, è ormai tracciata.

¹ Si segnala, in merito che la Cassazione (Cass Pen. Sez. III, n. 44822/07) ha sancito la continuità normativa tra il reato di cui all'art. 727 C.P. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali) e quello introdotto all'art. 544 ter C.P. dalla legge n. 189/04, non solo per l'identità della rubrica (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi *abolitio criminis* della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544 ter C.P. (v. Cass. Pen. Sez. III sent. 5 dicembre 2005, n. 46784, Cass. Pen. sez. III sent. 26 aprile 2005, n. 21744).



I reati di cui alla legge n. 189/04 (compreso il maltrattamento) devono, dunque, ritenersi almeno "plurioffensivi" ovvero sia incidenti sul sentimento dell'uomo sia pregiudizievoli per gli animali coinvolti. Questi ultimi da tutelare "quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo" (così affermava il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza n. 6317 del 27 settembre 2004).

Su tale base, assume particolare significato il reato di maltrattamento di animali, che per antonomasia richiama la volontà brutale di infliggere sofferenza. Come rimodellato, esso integra, infatti, l'ipotesi delle seguenti azioni commesse per crudeltà o senza necessità:

- 1) aver cagionato una lesione ad un animale ovvero l'averlo sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (comma 1 del nuovo art. 544-ter);
- 2) aver somministrato all'animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero averlo sottoposto a trattamenti che gli procurino un danno alla salute (comma 2 del nuovo art. 544-ter).

A tale proposito, si sottolinea che, ai fini della configurazione del reato, la condotta nei termini di cui sopra può essere sia attiva che omissiva. È però necessaria la consapevolezza delle conseguenze del comportamento adottato, posto che la nuova norma si applica unicamente ad atti commessi con dolo (anche eventuale, inteso come azione intrapresa conoscendo e accettando il rischio che ne conseguiva un maltrattamento).

Di fatto, non serve comunque arrecare in concreto una ferita fisica, una contusione o altro trauma all'animale, ma è sufficiente che ad esso derivi un danno da privazioni e mancanza di cure.

Lesioni o *sevizie* (distinte, queste ultime, per particolare ferocia d'azione) non devono, pertanto, essere intese come meri insulti corporali e possono ritenersi compiute anche qualora comportino un'apprezzabile perdita dell'integrità psichica o psico-fisica dell'animale.

In merito, **vale riferirsi al concetto di lesione come individuato nella disciplina codicistica del reato di "lesione personale"** (art. 582 C.P.), in cui si punisce a tale titolo il danno dal quale derivi "una malattia del corpo o della mente". Traslandone i criteri di qualificazione, parimenti a carico di un animale costituisce, dunque, lesione (e quindi maltrattamento) anche l'esito di un atto deleterio che gli causi un travaglio interiore, "potendo la sofferenza consistere in soli patimenti" (Cass. Pen. sez. III, 21 dicembre 1998 n. 3914).

Peraltro, si ricorda che in più di un'occasione la giurisprudenza antecedente alla legge n. 189/04 si era già espressa nel solco della tutela penale accordata all'animale quale oggetto giuridico primariamente garantito. **È nota, su tutte, la pronuncia del Pretore di Amelia** che nel 1987 aveva ridiscusso il sentimento di pietà dell'uomo quale bene da proteggere a favore degli animali "in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore". Un orientamento confermato da una successiva, storica sentenza della Cassazione, ugualmente centrata sugli animali "autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore" per cui la tutela penale dal reato di maltrattamento, si legge ancora nella sentenza, "è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura" (Cass. Pen. Sez. III, 14 marzo 1990 n. 1622). **L'indirizzo dell'interpretazione giuridica si adeguava, in sostanza, all'evoluzione della coscienza sociale e all'acquisizione di nuovi valori di stampo maggiormente ecologista/animalista.**

In tal senso si sono, nel tempo, susseguite altre

pronunce che hanno accreditato il rilievo della natura animale, delineando preventivamente, seppure in forma virtuale, la futura configurazione del diritto fino alle modifiche nei presupposti ideologici e nelle finalità che ora conosciamo (cfr. *ex multis*, Cass. Pen. Sez. III, n. 8547/02, n. 46291/03, n. 2774/06, n. 175/08).

Per quanto riguarda, poi, la sottoposizione di animali a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche di specie, deve essere inteso che **tale condotta integra reato qualora agli animali si impongano prestazioni che eccedano le relative possibilità di adattamento e resistenza degli stessi**, conducendoli, di fatto, a uno stato di indebolimento oltre ogni capacità di recupero e, quindi, a sofferenza o pericolo per la salute. L'intervento attivo di costrizione da parte dell'uomo ai regimi sopradescritti costituisce la discriminante tra l'applicazione del disposto di cui all'attuale art. 727, comma 2, C.P. che punisce, invece, in quanto tale la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Peraltro, si ricorda la continuità normativa che, in punto di diritto, sussiste tra il reato di maltrattamento di animali di cui al previgente art. 727, comma 1 C.P. e le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 727 C.P. come novellato dalla L. n. 189/04.

Particolare analisi merita, infine, la fattispecie inerente alla **somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate nonché alla applicazione di trattamenti dannosi per la salute degli animali**. Inedita rispetto al previgente dispositivo sul maltrattamento, essa è verosimilmente riferita ai casi di doping, individuati per la prima volta come reati, ed estesa alle altre occasioni in cui all'animale siano comunque propinati prodotti nocivi, con la conseguenza di minarne la salute.

Si rileva, peraltro, come in tal caso, la condotta sia ritenuta pericolosa di per sé, prescindendo dal fatto che essa si riveli "espressione di particolare compiacimento o insensibilità" (ipotesi di crudeltà) o sia posta in atto "in assenza di necessità".



Cuccioli abbandonati rinvenuti da personale veterinario

Tali presupposti ricorrono, invece, quali requisiti fondanti del reato di maltrattamento. In merito, essendo entrambi di difficile valutazione, per quanto a rischio di discrezionalità interpretativa, si richiama la giurisprudenza di legittimità per cui la **crudeltà** è "azione commessa sulla spinta di un motivo abietto e futile" (Cass. Pen. Sez. III, n. 9668/99)². Mentre la **necessità** può essere identificata, oltre che nel disposto degli artt. 52 e 54 C.P. riferiti, rispettivamente, alla legittima difesa e allo stato di necessità, a "ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile" (Cass. Pen. N. 1010/97). Si ricorda, inoltre, che **la medesima ratio del maltrattamento sostiene l'attuale divieto di praticare il taglio delle orecchie o della coda dei cani per finalità diverse da quelle terapeutiche**.

Una menzione merita, infine, la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - **Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**. Anche attraverso di essa, il legislatore ha dettato regole (cfr. articolo 1 - Principi generali) volte a promuovere e disciplinare la

² Nel reato di maltrattamento di animali, l'incrudelimento consiste nel provocare sofferenza agli stessi sottoponendoli a condizioni di vita che non sono rese strettamente necessarie dalle esigenze della loro custodia e che provocano comunque ingiustificate sofferenze (Cass. pen. Sez. III, 20-05-2004).

tutela degli animali di affezione, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, *i maltrattamenti* ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

FATTISPECIE DI MALTRATTAMENTO

- **Cane chiuso in auto sotto il sole per un lungo tempo.** La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento (prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 C.P., e divenuto delitto ai sensi dell'art 544 ter C.P. legge n. 189 del 2004). Nella fattispecie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la specifica volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Cass. Pen. Sez. III, n. 175/08).
- **Detenzione di cane in luogo angusto e buio.** La continua permanenza dell'animale in un luogo buio, angusto e maleodorante, lontano dall'uomo, privato di acqua, alimento, luce e cure, deve ritenersi determinante uno stato di sofferenza ingiustificata, idonea ad integrare gli estremi del maltrattamento in concorso formale dei reati di cui all'art. 544-ter c.p. e all'art. 727, comma 2, c.p. per condotta omissiva. In tali circostanze è legittimo sequestrare i canili nei quali gli animali sono detenuti e anche gli animali stessi. Nella fattispecie, il gestore di un canile deteneva i propri cani in stato di denutrizione, in celle fatiscenti (Cass. Pen. Sez. III, n. 25229/05).
- **Cane impigliato nella portiera trascinato da un'autovettura** (fatto accertato nel 2003). La tutela garantita ai sensi dell'art. 727 c.p. testo vigente prima della riforma introdotta con la L. 20 luglio del 2004, art. 1, non prendeva in considerazione solo comportamenti dolosi di crudeltà ma anche condotte di incuria che fossero espressione di insensibilità verso gli animali, anche se non accompagnate dalla volontà di infierire sugli stessi. Nella fattispecie, l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura

richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. È quindi comunque configurabile una condotta di maltrattamento o malgoverno di animali, sia pure di natura colposa, essendo stato omesso il dovuto controllo, prima che l'autovettura ripartisse, che il cane si trovasse a bordo dell'auto (Cass. pen. Sez. III, n. 21805/07).

- **Maltrattamento di animali.** Configurano il reato di maltrattamento di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 C.P., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. Nella fattispecie, il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose (Cass. Pen. Sez. III, n. 44287/07).

- **Eccesso di difesa preventiva dai cani aggressivi.** La condotta di difesa preventiva da un cane può essere messa in atto soltanto se la probabilità di aggressione è alta. Diversamente si incorre nel reato di maltrattamento di animali. L'ordinamento giuridico, invero, non prevede alcuna norma che legittima un atto aggressivo nei confronti di persone o animali, senza che ricorra in concreto un pericolo attuale di offesa ingiusta in danno del soggetto che realizza la condotta tesa a paralizzare l'offesa diretta alla sua persona. Nella fattispecie, un postino, temendo di essere aggredito dai cani mentre consegnava la posta, li aveva colpiti a colpi di zappa (Cass. Pen. Sez. III, n. 27486/04).

IL RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO

In base alla normativa vigente, il maltrattamento è un reato che si consuma cagionando una lesione alla integrità psico-fisica di un animale, dalla quale quest'ultimo consegue una sofferenza o un danno per la salute.

Perché possa considerarsi integrata, è però necessario che tale condizione sia accertata in con-

creto. Secondo giurisprudenza consolidata, ciò può avvenire mediante un cosiddetto " apprezzamento di fatto". **In sostanza, l'emissione di un parere basato su di una valutazione critica dello stato in cui versa l'animale, con riferimento alle conseguenze incidenti sulla relativa sanità fisica e mentale. Quindi, una diagnosi.**

È pertanto al medico veterinario (in quanto professionista dotato delle necessarie conoscenze riguardo alle specifiche caratteristiche fisiche, fisiologiche e di fisiopatologia degli animali oltre che a paradigmi etologici e capacità di relazione -intese come disponibilità al rapporto sociale e all'adattamento ai fattori contestuali- e interazione non verbale degli stessi) che si ascrive la competenza tecnica nell'identificazione delle ipotesi di maltrattamento. **Circostanze che solo la sua preparazione clinica può distinguere, desumendole da sintomi e segni accertabili sull'animale o anche dall'esame del suo comportamento.** Differenziando le patologie spontanee dai danneggiamenti inferti, le debilitazioni connesse a processi morbosi da quelle causate dall'inedia, gli impieghi in attività tollerabili dagli abusi. Individuando le disforie dovute a quell'umana incuria " che offende la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi esseri viventi"³. Raccogliendo elementi obiettivi che, colti da un occhio esperto, possano consentire di distinguere il malessere e graduarne l'intensità, ai fini della sua eventuale contestualizzazione entro termini *contra legem*. In merito, si richiamano gli **obblighi di competenza e cura costante della propria preparazione professionale che la deontologia ascrive al medico veterinario, insieme a quello di curare e promuovere il rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti.**

Ogni caso dovrà essere preso in esame e studiato nella sua peculiarità, considerato in ogni suo aspetto e manifestazione e quindi diagnosticato e, in base alle risultanze, presentato al giudice,

³ (Cass. Pen. Sez. III, 22/10/1992).

per la ratifica a norma di legge.

IL VETERINARIO E LA POLIZIA GIUDIZIARIA (P.G.)

Nel nostro ordinamento, il diritto a un giusto processo sancito dalla Costituzione (art. 111) trova garanzia in una procedura articolata in due fasi, la prima delle quali dedicata alle indagini preliminari funzionali alla ricerca di fonti di prova. **In tale fase può essere coinvolto il veterinario, chiamato a mettere la propria professionalità a servizio del Pubblico Ministero (PM).**

I casi di presunto maltrattamento sono le circostanze in cui, principalmente, si richiede che il veterinario intervenga con funzioni di consulenza tecnica, in ordine alla necessità di accertare se sussistano le condizioni per passare alla fase del giudizio.

L'attività di individuazione dei fatti, al fine di raccogliere informazioni utili all'applicazione della legge penale è fondamentale per consentire di stabilire la fondatezza di una segnalazione di reato e, quindi, di decidere sulla sussistenza effettiva di presupposti per dare inizio al procedimento giudiziario.

Tale ruolo è, di norma, ricoperto dalla Polizia Giudiziaria, che procede, su mandato del PM o anche di propria iniziativa, allo svolgimento delle "indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" (art. 326 Cpp).

L'art. 32. della L. 833/1978 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) **conferisce a tutti gli addetti alla vigilanza veterinaria, anche veterinari, la qualifica di organi di polizia giudiziaria**, nell'ambito e/o nello svolgimento delle loro funzioni; la stessa legge, all'art. 6, lettera *u*, definisce gli ambiti in cui si svolge detta vigilanza, peraltro direttamente connessa alla protezione animale.

Quale addetto a un servizio di sanità pubblica veterinaria, il medico veterinario, in tutti i casi in cui, nello svolgimento di un'attività di prevenzione dei reati "veterinari", abbia fondati motivi di

rilevare un evento che potrebbe configurarsi come illecito penale (ipotesi di reato), viene investito della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.p.g.), con funzioni direttive, o Agente di Polizia Giudiziaria (a.p.g.), con funzioni esecutive.

In quanto tale, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. ha il potere-dovere, anche di propria iniziativa, di:

- prendere notizia dei reati e riferirne all'Autorità Giudiziaria;
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (accertamenti urgenti, sequestri...), documentando l'attività svolta.

Come sopra ricordato, **l'attività di indagine del PM può svolgersi anche attraverso l'acquisizione di consulenze tecniche, per lo svolgimento delle quali può essere incaricato un medico veterinario, in veste di soggetto esterno**, dotato di specifiche competenze, funzionali alla conduzione di analisi e all'ottenimento di prove scientifiche in merito alla causalità degli eventi (anche onde determinarne la natura dolosa o colposa). In tal caso, il professionista è indicato come consulente tecnico ed è considerato comunque come pubblico ufficiale (pubblico ufficio temporaneo, non caratterizzato da un rapporto istituzionale)⁴ in quanto concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, vincolato all'espletamento dell'incarico e all'obbligo di mantenere il segreto in ordine al servizio recato.

*Ricercatore confermato

Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università di Milano

⁴ L'Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del P.M.) prevede che il P.M. [...] può nominare e avvalersi di consulenti, i quali non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal P.M. ad assistere a singoli atti d'indagine.

Cenni e analisi delle principali leggi e relative criticità

di Rosalba Matassa*

La convivenza con gli animali ha subito negli ultimi decenni sostanziali modifiche legate ai cambiamenti della nostra società. L'aumento della sensibilità nei loro confronti, soprattutto per quanto concerne gli animali d'affezione, e l'accrescersi nella coscienza collettiva dell'obbligo di tutelarli, ha portato molti Paesi all'emanazione di norme in materia di protezione degli animali e di prevenzione di ogni azione crudele verso di essi.



FOTO BEATRICE BORRANI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI

LA LEGGE QUADRO 281/91

Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281.

Tale legge ha sancito un principio fondamentale " *Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente* " .

- **Il benessere animale è oggi uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea e il Trattato di Lisbona riconosce agli animali la natura di esseri senzienti;** nell'emanazione delle norme comunitarie si deve quindi tener conto di tale principio fondamentale.

Nel panorama legislativo nazionale, nell'ultimo ventennio, abbiamo assistito all'emanazione di norme volte alla tutela degli animali d'affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per alcuni aspetti commerciali, come nel caso del recente regolamento di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di gatti), basate sulla diversa concezione della relazione uomo - animali d'affezione e su un approccio più etico verso di essi, anche se nelle disposizioni vigenti non sono stati tralasciati gli aspetti concernenti la prevenzione delle zoonosi e i rischi per l'incolumità pubblica.

La legge 281/91 prevede, tra le altre cose, l'obbligo di identificazione (inizialmente con il tatuaggio - oggi con microchip) e d'iscrizione dei cani all'anagrafe canina attribuendo ad essi un proprietario che ne assume così la piena responsabilità nonché la tutela delle colonie feline. La grande innovazione della norma consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione dei soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità che possono essere soppressi esclusivamente con metodo eutanasico da parte di un medico veterinario. L'Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. Attraverso la citata legge sono stati individuati **i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.**



In particolare **alle Regioni e Province autonome è stato conferito il compito di dare attuazione alla legge quadro con propri provvedimenti normativi**, nei quali stabilire i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi al fine di assicurare in queste strutture buone condizioni di vita e adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Le Regioni e Province autonome devono, inoltre, promuovere un programma di prevenzione del randagismo attraverso l'informazione in ambito scolastico, l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il proprio personale, per quello degli Enti locali, delle ASL, le guardie zoofile e tutti i soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno.

Per quanto riguarda i Comuni, la legge 281/91 stabilisce che essi, singoli o associati o per il tramite delle Comunità montane, provvedano al risanamento dei canili e alla costruzione di rifugi. Al fine dell'attuazione della Legge è stato istituito un apposito fondo che viene ripartito annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri previsti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

I NODI IRRISOLTI

A distanza di 19 anni, dall'emanazione della legge 281/91 sono ancora molti i pro-

blemi legati alla non adeguata gestione degli animali randagi, che, in alcune aree del nostro Paese, rappresentano una reale emergenza non solo dal punto di vista sanitario e di rischio per l'incolumità pubblica ma anche per l'accrescersi di situazioni di maltrattamento degli animali.

Lo spirito della legge 281/91 era quello di tutelare gli animali di affezione, attraverso la creazione di un sistema virtuoso che trovava nella costruzione dei rifugi non la destinazione ultima di animali senza proprietario ma un luogo di accoglienza dove ospitare temporaneamente gli stessi animali da destinare alle adozioni familiari. L'identificazione dei cani con la relativa iscrizione nell'anagrafe canina e il censimento dei gatti appartenenti alle colonie feline nonché il controllo delle nascite e la corretta informazione dei proprietari, **nel giro di pochi anni avrebbero dovuto condurre a una drastica riduzione del randagismo. Purtroppo il ritardato recepimento della norma quadro da parte di molte Regioni, la scarsa implementazione dell'anagrafe canina, il carente programma di educazione e formazione dei cittadini e degli operatori del settore, una scarsa politica di incentivi alle sterilizzazioni (anche sui cani di proprietà) hanno contribuito alla proliferazione del randagismo canino.** In alcune realtà del Paese gli amministratori locali per far fronte al problema e alla riproduzione incontrollata dei cani randagi hanno istituito "il cane di quartiere" o "cane libero accudito" oppure hanno previsto nei Regolamenti regionali la possibilità di reimmissione dei cani randagi sul proprio territorio, previa identificazione e sterilizzazione; tale rimedio può, tuttavia, essere solo temporaneo e non risolutivo. L'identificazione di tutti i cani di proprietà e la loro iscrizione nell'anagrafe canina nazionale è invece uno degli elementi cardine per la risoluzione del problema randagismo.

Le norme regionali di attuazione della 281/91 presentano notevoli differenze tra



loro, in particolare per quanto concerne le caratteristiche dei canili sanitari e dei rifugi e la gestione della cattura dei cani e gatti vaganti sul territorio. È tuttavia necessario sottolineare che la tutela del benessere dei cani e gatti vuol dire anche assicurare loro adeguate condizioni di vita: i canili, i gattili e i rifugi devono essere concepiti e gestiti in modo da assicurare agli animali ospitati condizioni sanitarie e di benessere adeguate che devono corrispondere a criteri univoci su tutto il territorio nazionale.

L'ACCORDO DEL 2003

L'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy (recepito con il DPCM 28 febbraio 2003) dopo dodici anni dall'emanazione della Legge 281/91 si è posto come finalità la promozione di iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, **rifacendosi quasi inte-**

gralmente alla Convenzione sulla protezione degli animali da compagnia siglata a Strasburgo, in seno al Consiglio d'Europa, nel novembre 1987.

In tale atto normativo vengono ribadite l'importanza del contenimento della popolazione animale vagante attraverso il controllo della riproduzione e l'iscrizione in anagrafe canina.

L'Accordo sancisce l'impegno delle Regioni, Province autonome e Ministero della salute ad attuare efficaci misure per ridurre il randagismo, a tal fine **è stato individuato nel microchip l'unico sistema ufficiale di identificazione dei cani a decorrere dal 1° gennaio 2005.** Inoltre è stata prevista la creazione, su base regionale o provinciale, di **una banca dati informatizzata nonché l'attivazione di una banca dati nazionale presso il Ministero della salute in connessione con quelle territoriali.** L'anagrafe canina nazionale, tuttavia, affinché sia veramente efficace necessita di ulteriore implementazione e di una più puntuale immissione dei dati a livello locale.

Ai sensi dell'Accordo deve essere posta attenzione particolare relativamente a taluni aspetti, ritenuti fondamentali ai fini della prevenzione degli abbandoni e del benessere degli animali. In particolare devono essere messe in atto azioni volte a scoraggiare l'acquisto irresponsabile e devono essere scoraggiati comportamenti quali il dono degli animali da compagnia a minori di 16 anni senza consenso dei genitori o come premio o ricompensa o omaggio nonché la riproduzione non pianificata. Viene posto ancora una volta l'accento sull'importanza di promuovere l'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriale e dei programmi di formazione, l'informazione per i cittadini e per gli operatori del settore.

Attraverso tale atto normativo, inoltre, **è stato riconosciuto il ruolo sociale e co-terapeutico degli animali d'affezione;** l'Accordo, infatti, prevede la promozione delle attività di pet therapy e conferisce alle Regioni e alle Province autonome **il compito di regolamenta-**



re le Attività e le Terapie assistite con gli animali (AAA e TAA).

In considerazione della delicatezza di questo argomento e al fine di uniformare e coordinare la materia a livello nazionale, nel mese di giugno 2009 è stato istituito il Centro di Referenza Nazionale per le AAA e TAA, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sede di Vicenza) cui è stato conferito il ruolo di coordinamento, ricerca e promozione, anche al fine di tutelare sia i soggetti fruitori che la salute e il benessere degli animali impiegati.

LA LEGGE 189/2004

Un'altra importante norma che ha contribuito ad accrescere la tutela degli animali nel nostro Paese è la Legge 20 luglio 2004, n. 189 recante *"disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate"* con la quale sono state apportate modifiche al codice penale, introducendo il titolo IX bis *"dei delitti contro il sentimento per gli animali"*.

In particolare con tale legge sono divenuti reati l'uccisione di animali per crudeltà o senza necessità (Art. 544 bis), il maltrattamento di animali (Art. 544 ter) e, con la modifica dell'art. 727, l'abbandono degli animali e la detenzione in condizioni non compatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Nonostante l'emanazione di queste ulteriori disposizioni a tutela degli animali da compagnia, la situazione del randagismo, con tutte le problematiche connesse, appare ancora lontana dalla soluzione. Per tale motivo presso il Ministero della salute è stato istituito un "Tavolo tecnico per la tutela del benessere degli animali d'affezione" del quale fanno parte rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici veterinari, delle Associazioni scientifiche veterinarie, del mondo Accademico, delle Associazioni di protezione degli animali.

ORDINANZE MINISTERIALI

Dal lavoro di questo Tavolo sono scaturite, negli ultimi due anni, iniziative normative che hanno portato all'emanazione di Ordinanze ministeriali con carattere di contingibilità e urgenza volte ad implementare l'applicazione delle norme di tutela degli animali d'affezione.

- **L'ordinanza 6 agosto 2008** prevede l'obbligo di identificazione dei cani con microchip e la loro contestuale registrazione nell'anagrafe regionale. **Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita.**

L'ordinanza ha sancito in maniera inequivocabile che l'applicazione del microchip è un atto medico-veterinario; ha inoltre stabilito che **il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà e soprattutto che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi e di quelli non identificati e registrati in anagrafe.** Il Sindaco è responsabile di far identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate e deve provvedere affinché **la Polizia locale sia dotata di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile per l'esecu-**

zione dei controlli.

I produttori e distributori di microchip per l'identificazione dei cani devono essere registrati presso il Ministero della salute. I microchip possono essere venduti solamente alle Regioni e Province autonome, alle ASL e ai medici veterinari che hanno accesso all'anagrafe regionale; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.


- **L'Ordinanza 18 dicembre 2008** recante "norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", modificata dall'O.M. 19 marzo 2009 e prorogata con modifiche dall'O.M. 14 gennaio 2010, ha affrontato il problema della presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive che rappresentano un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente. Questa ordinanza stabilisce il **divieto per chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive** (compresi vetri, plastiche, metalli e materiali esplosivi) nonché il divieto di detenzione, utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Ai sensi dell'ordinanza ogni soggetto coinvolto ha precisi obblighi. **Il proprietario dell'animale colpito deve denunciare il fatto tramite il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento.** Quest'ultimo deve inviare, tramite il Servizio veterinario della ASL, le spoglie e ogni altro campione utile e il relativo referto anamnestico all'IZS per la necropsia e l'eventuale conferma diagnostica. **L'IZS in caso di positività deve darne comunicazione al Sindaco e all'Autorità giudiziaria.** Il Sindaco deve mettere in atto le misure necessarie per intensificare i controlli e la bonifica dell'area colpita. Le ditte specializzate in operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono mettere in atto modalità tali da non nuocere in alcun modo a persone e specie animali non bersaglio e apporre avvisi nelle zone inte-



FOTO BEATRICE BORRANI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAF

ressate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Presso ciascuna prefettura deve essere istituito **un tavolo di coordinamento per monitorare il fenomeno.**

- **L'ordinanza 3 marzo 2009** sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" riveste un ruolo importante ai fini della creazione del corretto rapporto uomo-animale e rappresenta una svolta culturale importante. Infatti nell'ordinanza si afferma il principio fondamentale della responsabilità del proprietario di un cane: **"il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del suo animale e ne risponde sia civilmente che penalmente in caso di danni o lesioni a persone, animali e cose"**. La grande innovazione dell'ordinanza consiste nell'eliminazione della black list, **non più quindi il rischio associato a determinate razze ritenute più pericolose di altre**, ma obblighi di prevenzione per tutti i proprietari e individuazione dei soggetti a "rischio" per i quali devono essere previsti interventi di valutazione e rieducazione comportamentale. Il proprietario di un cane deve affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo, deve assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulla normativa vigente, deve anche assicurare **che il cane abbia un comportamento adeguato, proporzionato al contesto in cui vive,**



al fine di garantire la convivenza con gli uomini e gli altri animali.

Affinché tutti i proprietari e detentori di cani, ovvero coloro che desiderino diventarlo, possano acquisire le cognizioni richieste l'ordinanza prevede **l'istituzione di percorsi formativi con il rilascio di una specifica attestazione denominata "patentino"**.

I percorsi formativi devono essere organizzati dai Comuni e dalle ASL in collaborazione con gli Ordini dei medici veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni veterinarie e quelle di protezione degli animali nonché con gli educatori cinofili; **quest'ultima figura professionale è stata inserita mediante il decreto ministeriale 29 novembre 2009 che fissa i criteri e le linee guida per l'organizzazione dei corsi.**

Il decreto prevede due tipi di percorsi formativi: un percorso base, a carattere volontario, destinato a tutti i proprietari dei cani o a coloro che vogliono acquisire un cane (articolo 1,

comma 4), e un percorso mirato per i proprietari di cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell'articolo 1, comma 6 dell'ordinanza per i quali il percorso formativo diviene obbligatorio e prevede anche una valutazione comportamentale nonché l'eventuale intervento del medico veterinario esperto in comportamento animale.

I cani dichiarati a rischio elevato, iscritti in un apposito elenco, sono soggetti anche a verifiche periodiche da parte del Veterinario ufficiale.

Il percorso base è stato elaborato in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) e prevede materie didattiche di base quali l'etologia, lo sviluppo comportamentale, il benessere animale, la comunicazione corretta e gli errori di comunicazione e come prevenire l'aggressività.

• **L'Ordinanza 16 luglio 2009** "recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" è attualmente oggetto di sospensione da parte del TAR del Lazio. Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione dell'efficacia del provvedimento.

Tale ordinanza è significativa perché stabilisce un importante principio: "L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione da parte dei Comuni dei cani randagi deve tener conto della loro natura di esseri senzienti".

*Dirigente veterinario
Ministero della salute, Direzione Generale della
Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
Ufficio VI - benessere animale

Linee guida per la corretta gestione dei canili e delle strutture rifugio

di Rosalba Matassa*

La legge quadro 281/91 prevede che i comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento dei canili e alla costruzione dei rifugi per animali d'affezione, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della 281, emanati in ambito regionale.



- **È necessario chiarire la differenza sostanziale esistente tra il canile sanitario ed il canile rifugio;** entrambe le strutture sono destinate ad accogliere gli animali raccolti vaganti sul territorio, ma le strutture sanitarie hanno la funzione di prima accoglienza, sono sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario Ufficiale e in queste si provvede all'apposizione del microchip ed alla contestuale registrazione in anagrafe canina, oppure alla verifica del dispositivo di identificazione se presente e ai controlli sanitari.

La corretta gestione di queste strutture inizia con la progettazione o l'adeguamento delle diverse aree destinate alla detenzione degli animali, utilizzando criteri che siano rispettosi del benessere e delle carat-

teristiche etologiche degli animali. A tal fine è auspicabile che ogni struttura, pubblica o privata, nella quale vengono accolti animali randagi ai sensi della normativa vigente, adotti un sistema di buone prassi di gestione o, nel caso dei rifugi nei quali si tenda all'eccellenza, all'adozione di sistemi di qualità. In tali casi deve essere previsto un manuale (di buone prassi o di qualità) nel quale devono essere descritte le modalità con le quali l'organizzazione persegue la politica e gli obiettivi prestabiliti ed effettua la sorveglianza degli indicatori relativi a detti obiettivi.

Avvalersi **di buone pratiche di gestione** può determinare, infatti, con accorgimenti sostenibili anche dal punto di vista economico, un notevole miglioramento delle condizioni di detenzione degli animali e favorire l'aumento delle adozioni.

La moderna concezione di rifugio è sempre più intesa come un parco-rifugio, ovvero una struttura di ampie dimensioni entro la quale gli animali sono ospitati in un ambiente ove è stato ricreato un *habitat* ottimale rispetto alle esigenze etologiche della specie. **Le strutture rifugio devono essere considerate come luoghi di soggiorno temporaneo,** come un punto di transito per l'animale nell'attesa di essere adottato, devono essere pertanto concepite e gestite con questa finalità prioritaria.

Sotto tale ottica il parco-rifugio è realizzato co-

Normativa



me un luogo piacevole, che invita a essere visitato, predisposto in modo da accogliere adulti e bambini e in modo che si possa fare all'interno cultura animalista, tale da non apportare di spiacevole nel caso in cui si adotti un solo animale scelto fra tutti quelli ospiti del rifugio. Le strutture parco-rifugio devono essere fulcro di attività animaliste da cui devono partire le campagne di adozione, i programmi di educazione al giusto rapporto con gli animali, l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono, i piani di controllo delle nascite e di identificazione degli animali di proprietà, la sorveglianza epidemiologica e zoiatrica.

La struttura dovrebbe prevedere anche delle **attività autofinanzianti che abbassino i costi di gestione per l'amministrazione e offrano dei servizi di valore ai cittadini.**

In pratica un parco-rifugio, anello fondamentale della catena di interventi atti a prevenire e combattere il fenomeno del randagismo, dovrà essere progettato come **una efficiente struttura perfettamente integrata nel territorio ed essere considerato non più come un ente assistenziale bensì come un'impresa che va gestita in modo manageriale tendente a raggiungere una autonomia economica**, ciò non significa che deve essere concepito come fonte di reddito o di speculazione bensì gestito tenendo sempre presente l'obiettivo per cui è stato creato: ridurre i tempi di permanenza degli animali.

Poiché il cane è un animale sociale e di gruppo, il parco-rifugio deve garantire agli ospiti la

socializzazione e l'equilibrio comportamentale del gruppo entro cui ogni singolo animale viene inserito. Nel gestire le attività del rifugio, la direzione dello stesso persegue politiche di riduzione del randagismo e di sensibilizzazione del territorio verso la cultura animalista, attraverso momenti di incontro con scuole e privati, che sono ben evidenziate nelle quotidiane attività di gestione. In tal senso la collaborazione con le associazioni di volontariato è determinante nel raggiungimento di questo obiettivo come pure per la realizzazione dei programmi di limitazione delle nascite.

Al rifugio accedono animali e persone con esigenze diverse. I cani dovrebbero arrivare al rifugio inviati direttamente dal Servizio Veterinario della Asl che, come previsto dalla legge n. 281/91 e dalle leggi regionali di applicazione, è competente per gli animali randagi ospitati nei canili sanitari (luoghi di prima accoglienza dei cani vaganti) per la relativa profilassi sanitaria e per l'iscrizione all'anagrafe canina attraverso l'inserimento di un dispositivo elettronico (microchip). In taluni casi il rifugio è attiguo al canile sanitario o comprende una parte separata che svolge la funzione di canile sanitario, sotto la diretta responsabilità del servizio Veterinario Ufficiale.

I cani possono arrivare al rifugio portati direttamente da privati cittadini che hanno trovato l'animale vagante. In questo caso i gestori del rifugio lo segnaleranno al Servizio Veterinario territorialmente competente che si occuperà di verificare se l'animale è provvisto di un sistema di riconoscimento e, in caso affermativo, provvederà a contattare il proprietario. **Le strutture rifugio dovranno munirsi di sistema verificabile ed efficace per la registrazione di tutti i soggetti che transitano nella struttura:** gli animali devono essere registrati mediante schede segnaletiche singole, identificati con microchip e registrati nella banca dati della anagrafe - nel caso dei cani - o nel database della struttura per gli altri animali.

Per quanto riguarda i gatti, la legge qua-

APPLICAZIONE

Il sistema di gestione deve riguardare tutte le attività del canile e del rifugio. In particolare devono essere stabilite le procedure per:

- La gestione del **benessere degli animali**: servizi finalizzati principalmente alla prevenzione del randagismo e alla tutela dall'abbandono attraverso azioni a breve, medio e lungo termine; gestione delle risorse umane, infrastrutturali e finanziarie utili per il benessere degli animali.
- La **concezione e la gestione di tutte le strutture di detenzione** per animali senza proprietario deve essere finalizzata non solo al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma, ma anche e soprattutto a tutelare gli animali presenti.
- La definizione di **protocolli per la prevenzione** delle malattie infettive con idonei piani vaccinali, delle parassitosi interne ed esterne.
- **La definizione di idonee misure di protezione agli alimenti stoccati.**
- La definizione di **un piano complessivo di igiene ambientale - pulizia, disinfezione.**
- La **tutela della sanità e l'incolumità pubblica**: pianificazione del controllo delle nascite, identificazione degli animali di proprietà; sorveglianza epidemiologica e zootica.
- La **gestione delle adozioni**: servizi finalizzati alla concretizzazione delle adozioni effettive e delle adozioni a distanza, effettuati mediante risorse di origine prevalentemente interna e in accordo con il Servizio Veterinario della A.S.L..
- **La cosiddetta "gestione diversa"**: servizi finalizzati alla diffusione di una cultura animalista volta ad avvicinare i cittadini agli animali preparandoli alla comune convivenza, attraverso l'organizzazione di convegni, di campagne di educazione, di programmi di educazione e di informazione, svolti con risorse parzialmente o totalmente interne e in eventuale partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

dro n. 281/91, non prevede strutture di accoglienza, ma solo l'Istituzione di colonie feline, sotto vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario della Asl. Tuttavia è auspicabile la creazione di rifugi nei quali ospitare i gatti che per qualche motivo non possono più appartenere ad una colonia o ad un proprietario (c.d. "villaggi del gatto").

La corretta gestione delle strutture richiede che il lavoro delle diverse figure professionali sia coordinato e verificato, con il determinante apporto delle conoscenze del medico veterinario, che deve essere competente non solo per gli aspetti relativi alla salute fisica ma anche per tutta la parte relativa all'equilibrio e al rispetto delle esigenze etologiche di specie. La rigorosa applicazione

delle norme in vigore deve essere sempre supportata dalle competenze e dalle conoscenze medico veterinarie **e, in questo senso, è fondamentale che il medico veterinario sia consapevole dell'importanza del proprio ruolo nella identificazione delle criticità delle strutture**; è sua la responsabilità di dare indicazioni precise e finalizzate alla tutela ed alla salute degli animali detenuti: esistono esperienze virtuose che possono essere prese ad esempio e letteratura disponibile.

*Dirigente veterinario
Ministero della salute

Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario
Ufficio VI - benessere animale

Le cinque libertà

di *Guerino Lombardi**

Anche se ad oggi non sono ancora inserite in un contesto legislativo, le cinque libertà rappresentano un punto di osservazione sul quale è possibile basare la prima valutazione delle condizioni degli animali e un programma di gestione delle strutture di detenzione concretamente finalizzato a tutelare la salute ed il benessere degli animali.

- **Nel 1965, il Brambell Report elencava, con particolare riferimento agli animali allevati, le cosiddette cinque libertà necessarie a garantirne il benessere.** Il documento era riferito agli animali da reddito, ma contiene principi generali che possono e devono essere rispettati per tutti gli animali detenuti dall'uomo, in qualsiasi circostanza e a prescindere dalla finalità per la quale sono detenuti.

LIBERTÀ

1. Dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione
2. Di avere un ambiente fisico adeguato
3. Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie
4. Di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali
5. Dalla paura e dal disagio

Apparentemente le cinque libertà possono apparire molto evidenti e quasi scontate ma, anche nel caso degli animali da compagnia, si prestano a riflessioni che vanno tenute in considerazione, soprattutto dai medici veterinari. L'applicazione del concetto espresso nel documento non è invece scontata, basti pensare a certi canili o gattili, ma anche alle condizioni nelle quali gli animali di proprietà sono tenuti presso le case. Altra considerazione riguarda le "cure" delle quali vengono fatti oggetto gli animali: **il concetto di terapia, di accanimento terapeutico e di eutanasia vanno anch'essi ricondotti alle cinque libertà.**

L'approccio filosofico, e quindi non scientifico, dell'enunciato non deve essere un pretesto per sminuirne il significato, anche in considerazione dell'evoluzione della percezione e del riconoscimento degli animali in quanto esseri senzienti.

Se la riconosciuta responsabilità della professione medico veterinaria nella gestione e nella tutela del benessere animale trae origine nelle conoscenze e nell'esperienza - scienza e coscienza, quindi - va sempre ricordato che **il patrimonio delle conoscenze scientifiche è in continua crescita ed evoluzione e come tale è preciso compito del medico veterinario aggiornare la propria "scienza".**

Analizzando i cinque punti è possibile trarre alcune considerazioni che possono poi essere tradotte nella pratica quotidiana, che possono ovviamente essere integrate con documentazione scientifica basata sugli indicatori di benessere. Le cinque libertà richiamano al rispetto dei bisogni fondamentali e primari di ogni animale, i quali devono essere garantiti, tanto più in condizioni di cattività che non consentono la ricerca individuale e la soddisfazione del bisogno. È importante ricordare l'importanza del ruolo di educazione alla cultura del possesso consapevole degli animali svolto dal medico veterinario, interlocutore primario dei proprietari o detentori degli animali.

Le visite cliniche o ogni altra prestazione sono occasione adatta alla divulgazione ai proprietari, in modo accurato e comprensibile, anche in osservanza di quanto previsto dal

Codice deontologico.

Non va sottovalutata neppure la circostanza, sempre più frequente, nella quale il medico veterinario viene chiamato a valutare le condizioni di detenzione degli animali per situazioni particolari che possono configurarsi come reato.

Le "cinque libertà" vanno considerate nel complesso delle esigenze e delle condizioni dell'animale alle quali sono riferite: non è possibile prevedere che la mancanza di una delle libertà sia compatibile con il rispetto del benessere. Va osservato anche che dal rispetto delle libertà deriva lo stato di salute degli animali: senza la tutela del benessere non è possibile prevenire e diagnosticare quindi curare in modo efficace le patologie. **Sono evidenti i risvolti connessi alla salute pubblica, in modo particolare nella prevenzione delle zoonosi.** Verranno di seguito brevemente commentati i singoli punti per offrire alcuni spunti di applicazione e di approfondimento.

1. LIBERTÀ DALLA SETE, DALLA FAME E DALLA CATTIVA NUTRIZIONE

Per rispettare questo primo punto, vanno valutate le esigenze relative alla qualità, quantità e frequenza dei pasti somministrati agli animali, nel rispetto della fisiologia, dell'età, delle condizioni climatiche, ecc. e vanno prese in considerazione anche le esigenze etologiche tipiche della specie. Nella progettazione e gestione delle strutture di detenzione - anche quelle temporanee, come possono essere gli esercizi commerciali o le manifestazioni che prevedono la presenza di animali - il rispetto della libertà dalla sete e dalla fame riveste una ovvia importanza.

Ad esempio non è accettabile che i cani detenuti nei canili vengano nutriti a giorni alterni o che la distribuzione del pasto non tenga in considerazione le gerarchie e le esigenze legate all'età, alla taglia e alle condizioni stagionali.

Considerazioni simili valgono anche per i gatti



e per tutti gli animali che non hanno la possibilità di procacciarsi il cibo e dipendono quindi dai proprietari che devono essere informati sulle modalità più corrette di alimentazione.

2. LIBERTÀ DI AVERE UN AMBIENTE FISICO ADEGUATO

Il secondo punto riguarda l'ambiente e richiama l'importanza del diritto di vivere in un ambiente che sia accogliente, che protegga e che sia adeguato, **che non sia fonte di disagio per l'animale.** Pavimenti scivolosi, o che rendono difficile la pulizia o ancora senza isolamento nel caso dei canili, o senza ricoveri, non sono evidentemente adatti a mantenere i cani, specialmente per lunghi periodi. È appena il caso di ricordare che il codice penale prevede **un reato per la detenzione in condizioni che non rispettano le esigenze etologiche di specie.**

3. LA LIBERTÀ "DAL DOLORE, DALLE FERITE, DALLE MALATTIE"

Anche questo principio trova un suo riferimento nel Codice deontologico, nella responsabilità di informare in modo accurato i proprietari degli animali e riprende un concetto molto ampio

e direttamente conseguente dai precedenti. Lo stato di malattia determina una condizione di disagio che può essere accentuata da condizioni di detenzione inappropriate; a sua volta la malattia può richiedere condizioni ed accorgimenti particolari per il mantenimento degli animali. Anche qui le conoscenze mediche hanno un ruolo primario per prevenire ed interrompere gli stati di sofferenza. I detentori vanno educati anche alle responsabilità relative alla tutela dello stato di salute degli animali e a riconoscere le manifestazioni di disagio e dolore. **La valutazione del dolore negli animali non può essere superficiale né basarsi sulla diversità di manifestazione dello stato di sofferenza rispetto all'uomo.** Ignorare o sottovalutare il dolore percepito dall'animale, oltre ad essere una grave omissione, può determinare rischi per l'incolumità di persone ed altri animali, la mancata diagnosi di patologie può diffondere malattie infettive con le ovvie conseguenze. Non va certo ricordato in questa sede quanto sia fondamentale il ruolo del medico veterinario su questo punto, considerando anche il delicato tema dell'eutanasia, intesa come atto terapeutico in caso di patologie prive di terapie efficaci.

L'eutanasia deve essere sempre eseguita nel rispetto delle buone pratiche, preceduta da anestesia profonda in modo da evitare ogni tipo di stress all'animale. Questa considerazione è direttamente correlata al punto 5.

Altra considerazione da fare è l'accanimento terapeutico, che si pone all'antitesi dell'eutanasia ma vede il medico veterinario nel medesimo ruolo. In scienza e coscienza, nel rispetto del diritto degli animali affidati all'uomo di vivere e morire in modo dignitoso, il medico veterinario ha la capacità ed il dovere di proporre le soluzioni terapeutiche più appropriate, assicurandosi che il proprietario/detentore abbia

compreso la situazione clinica.

4. LIBERTÀ DI MANIFESTARE LE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI SPECIE-SPECIFICHE NORMALI

Questo punto riassume le cinque libertà e focalizza l'attenzione sul comportamento.

Le conoscenze scientifiche sul comportamento normale e patologico degli animali sono sempre più diffuse e più dettagliate e vanno quindi utilizzate anche in funzione della tutela del benessere animale.

5. LIBERTÀ DALLA PAURA E DAL DISAGIO

Gli animali hanno il diritto di essere protetti da eventi e stimoli che provocano emozioni negative: la paura e lo stress ripetuti comportano all'animale una situazione incompatibile con la salute e con il benessere. **Chi detiene gli animali deve essere in grado di comprendere quali sono gli eventi o gli stimoli stressanti, le loro conseguenze sulla salute e sul comportamento e le modalità per prevenirli.**

Le cinque libertà sono quindi uno strumento utile, non solo un esercizio filosofico, che il medico veterinario deve conoscere ed utilizzare.

*Responsabile Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna

La responsabilità dei proprietari

di Paola Fossati*

Le norme vigenti, i riferimenti nel codice civile e penale, lo sforzo di giuristi e legislatori sono il tramite per fronteggiare i problemi di compatibilità all'interno della società civile. Ma è necessario sostenerli con lo sviluppo di una cultura della relazione umano/non-umano, che comprenda la consapevolezza delle responsabilità.

FOTO MARIO CURCI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI



razione di doveri. Nella consapevolezza che, a prescindere dalle simpatie personali, gli animali hanno un proprio valore intrinseco, e che questo deve essere salvaguardato.

Ciò, ovviamente, assume un significato e una rilevanza particolare per coloro che decidono di diventare proprietari di un animale. **Tale scelta comporta, infatti, effetti "duraturi". Almeno quanto la vita dell'animale stesso.** Deve cioè essere chiaro, innanzitutto, che non la si può facilmente configurare come *reversibile*.

L'introduzione di un animale in famiglia lo rende, appunto, *familiare*¹; in pratica, ne fa una controparte relazionale, in senso comunicativo, educativo, collaborativo, ecc... **Sempre meno uno strumento o un giocattolo e sempre più un partner.** Di fatto, vincola alla sua cura e protezione (diligenza del *pater familias*). Ma, al contempo, al suo controllo e alla sorveglianza perché non corra il rischio di compromettere l'incolumità propria o altrui.

Ecco, allora, emergere e affermarsi l'importanza della preparazione a diventare proprietari di animali insieme a quella delle regole, che accreditano il diritto quale garante di un equilibrio di convivenza. In particolare, in merito alle problematiche che maggiormente incidono

¹ Cfr. pdl **Disposizioni per la tutela degli animali e Codice Civile**, presentata il 21 ottobre 2008.

Appoggiata dall'Intergruppo Parlamentare Animale, con il contributo della Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria di Milano, Dott.ssa Paola Fossati, in merito al punto "riconoscimento giuridico dell'*animale familiare*".

- **La composizione della società attuale, oltre che di etnie, è ormai innegabilmente un mélange di specie.** In particolare in ambiente urbano, la convivenza uomo-animale si estrinseca in maniera tanto ravvicinata da risultare perfino "invadente". Ne deriva il discordante consenso espresso dalla collettività: manifestato in forme di crescente sensibilità verso i secondi o recisamente negato, in forme di intolleranza o avversione.

In ogni caso, considerato l'ampio coinvolgimento sociale, l'impegno di gestione per comporre i differenti interessi si richiede, più che al singolo (proprietario di animale), a tutto il sistema di amministrazione pubblica e al legislatore, perché l'attenzione prestata al mondo animale possa tradursi in atteggiamenti positivi, ma anche in provvedimenti concreti e condivisi.

Il rapporto uomo-animale impone serie responsabilità. Un concetto che riconduce alle nozioni di rispetto e correttezza. Ovvero al riconoscimento di interessi specifici e alla configu-

Responsabilità

sulla coesistenza non solo di umani e animali, ma anche di zoofili e zoofobi.

A tale proposito merita, peraltro, sottolineare come spesso il rischio di responsabilità oggettiva che discende dalla proprietà o dalla detenzione di un animale sia sopportato in maniera inconsapevole, a fronte di una potenziale obbligazione a rispondere dei danni cagionati anche molto onerosa. **Tra i punti sui quali si concentra la disciplina: a) Danno cagionato da animali; b) Divieto di detenzione; c) Immissioni; d) Omessa custodia e malgoverno.**

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

(Rif. art. 2052 codice civile) - Chiunque conviva con un animale, lo detenga o, comunque, abbia accettato di occuparsene assume la responsabilità di esso, della sua salute e del suo benessere, ma anche del suo corretto inserimento (e comportamento) nella società.

Il proprietario di un animale è considerato responsabile dei danni che esso cagiona, sia che si trovi sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito. L'art. 2052 c.c. stabilisce a suo carico una presunzione di colpa, salvo che provi il caso fortuito. Costituisce caso fortuito uno specifico evento impreveduto e imprevedibile, assolutamente eccezionale e inevitabile, da cui discende la realizzazione dell'avvenimento dannoso, escluso ogni nesso di causalità tra quest'ultimo e il soggetto coinvolto.

La responsabilità per danno cagionato da animali, dunque, ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto dall'animale stesso con diretto nesso causale. Ovvero derivi da "qualsiasi atto o moto dell'animale *quod sensu caret*, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescindendo dall'agire dell'uomo" (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 261 del 19 gennaio 1977). In tal caso, il Codice Civile stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di responsabilità (inversione dell'onere della prova) superabile solo con la prova del caso fortuito, essendo insufficiente la dimostrazione di

INCOLUMITÀ PUBBLICA

Ordinanza 3 marzo 2009, in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Ribadisce all'art. 1 la responsabilità del proprietario di un cane relativamente al benessere, al controllo e alla conduzione dello stesso. Il proprietario risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, al proprietario e al detentore si impone:

- l'uso di un guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,5 (tranne che nelle aree-cani)
- la disponibilità di una museruola, rigida o morbida
- la responsabilità di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente
- l'assunzione preventiva di informazioni su caratteristiche ed esigenze del cane che si intende acquisire, nonché sulle norme vigenti da rispettare
- la capacità di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato al contesto in cui vive.

aver applicato la comune diligenza nella custodia dell'animale stesso nonché essendo "irrelevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, **sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale**" (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 75 del 6 gennaio 1983)².

² In tal senso, *cf.* *ex multis* Cass. civ. Sez. III, 19-03-2007, n. 6454.

In sintesi, alla parte lesa spetta provare l'esistenza del collegamento eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre colui che è stato chiamato in giudizio, per scagionarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che sia idoneo a interrompere il nesso causale³.

Qualora il cane provochi dei danni mentre è affidato a terzi (a titolo di cortesia, per es. ad amici, parenti, conoscenti, oppure a titolo contrattuale, per es. a gestori di pensioni per animali) il proprietario è chiamato, comunque, a risponderne. A meno che il depositario abbia violato, per negligenza, gli obblighi di vigilanza e sorveglianza o comunque di ordinaria diligenza⁴.

La giurisprudenza più tradizionalista ritiene detentore responsabile ai sensi dell'art. 2052, il terzo che si serve dell'animale affidato per la realizzazione di un interesse autonomo e limitatamente al tempo in cui lo ha "in uso" (intendendo con tale espressione che il depositario può trarre vantaggio dal "potere di sfruttamento dell'animale secondo la sua naturale destinazione").

³ La Corte di Cassazione ha stabilito che l'incidente causato dall'attraversamento improvviso di un cane sulla sede stradale rientra nella tipica ipotesi di caso fortuito che, in quanto tale, fa venir meno la presunzione di colpa a carico di chi guida, se il conducente di un mezzo procedeva a velocità moderata. Di fatto, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento fanno venir meno la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. per cui chi guida non è responsabile dei danni cagionati ai propri trasportati (Sent. N. 21271/2007).

⁴ Cfr. sent. Pretura di Modena 9/05/1994: Il proprietario di un cane lasciato in deposito presso un canile privato risponde del danno cagionato dall'animale al titolare del canile in base alle norme sul deposito. Il titolare di un canile privato non ha diritto ad essere risarcito del danno cagionatogli da un cane ricevuto in deposito quando il danno avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza (fattispecie in cui il titolare di un "dog's center" aveva ommesso di applicare la museruola ad uno dei cani ospitati del proprio centro prima di praticare un'iniezione dolorosa all'animale, il quale aveva reagito violentemente, morsicandolo più volte).



FOTO MARIO CURCI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI

Responsabilità

DIVIETO DI DETENZIONE

Il diritto di scegliere come proprio compagno un animale è riconosciuto non solo da quella parte di società che lo ritiene un valore aggiunto alla propria esistenza, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha consolidato l'orientamento per cui gli animali d'affezione (cani, gatti ecc.) costituiscono parte delle "affettività familiari" che, in quanto tali, devono essere tutelate. Anche nel senso di consentirne la detenzione presso il privato domicilio.

Al fine di rendere possibile una convivenza corretta, ai proprietari degli animali si ascrive il dovere di evitare che questi causino disturbo o inconvenienti a terzi. Tale presupposto, in alcuni casi, è considerato tanto difficile da garantire che si preferisce imporre direttamente il divieto di ospitarli in determinati contesti condivisi. Tra questi, le realtà condominiali sono quelle in cui più di frequente è messo in discussione il



diritto di ammettere animali.

In linea generale, pur se ai sensi dell'art. 1138 del codice civile **i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni**, è consigliabile informarsi sul regolamento condominiale prima di acquistare un appartamento (o un animale), controllando bene che, in caso sia stato predisposto dall'originario proprietario/costruttore (regolamento contrattuale) o comunque espressamente e anticipatamente accettato da tutti i condomini, esso non contenga clausole pattizie che impongano il divieto di detenzione di animali⁵.

In queste ultime due formulazioni il regolamento costituisce, infatti, una sorta di "legge interna" vincolante.

Il divieto di detenere animali non può, invece, essere previsto negli ordinari regolamenti di condominio (regolamenti assembleari), approvati dalla maggioranza dei condomini, potendo l'assemblea solo disciplinare l'uso delle parti comuni e non limitare il diritto di proprietà dei singoli sulle porzioni di fabbricato che appartengono in esclusiva a ognuno. Eventuali deliberazioni in tal senso non sarebbero valide nemmeno per i condomini che le hanno approvate (Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028).

Peraltro, si ricorda come una precedente sentenza del Pretore di Campobasso (sent. del

12/5/1990) avesse chiarito che anche un regolamento contenente il divieto di detenere "animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività" non giustifica di per sé l'inibizione ai condomini del possesso di cani o altri animali, dovendosi accertare l'eventuale, effettivo pregiudizio alle succitate condizioni di quiete e igiene da essi causato. Qualora, però, i disturbi siano accertati, il giudice può ordinare, con provvedimento d'urgenza, l'allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti (Trib. Civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231; Trib. Civ. Napoli, ord. 8 marzo 1994).

Deve, comunque, essere fatto salvo il disposto di cui all'art. 1102 c.c. in base al quale il diritto di ciascun condomino all'uso e godimento delle parti comuni dell'edificio incontra un limite nel pari diritto riconosciuto agli altri condomini. Ne consegue che non è consentito detenere un cane nel giardino condominiale o in altri spazi comuni senza adottare le cautele suggerite da criteri di almeno ordinaria prudenza (applicazione di guinzaglio e/o museruola), qualora tale comportamento impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso dei medesimi luoghi (Cass. Sent. N. 14353 del 3/11/2000)⁶.

È peraltro possibile che le assemblee condominiali deliberino appositamente per disciplinare la presenza e le modalità di governo degli animali negli spazi condominiali. **I provvedimenti adottati risultano, in tal caso, vincolanti anche per gli inquilini o altri fruitori dell'edificio.**

Una menzione meritano, infine, i regolamenti comunali, che disciplinano la detenzione di animali sul territorio e, quindi, definiscono a loro volta le norme per i proprietari e le relative responsabilità; in merito, si rimanda ai singoli testi.

⁵ Cfr. Tribunale di Parma, sent. 11 novembre 1968.

⁶ Con sent. n. 4672 del 3 febbraio 2009, la Corte di Cassazione, IV sez. Penale, ha confermato la condanna del proprietario di un cane di razza collie, lasciato libero e senza museruola, per il reato di lesioni colpose in danno di un condomino, aggredito nel cortile condominiale con conseguenti numerose lesioni.

IMMISSIONI

(Rif. art. 844 codice civile) - La presenza di animali è, spesso, accompagnata da produzioni di odori o rumori che possono influenzare negativamente la percezione degli animali stessi da parte di terzi.

In giurisprudenza l'art. 844 del codice civile, che disciplina le immissioni moleste o dannose in riferimento alla normale tollerabilità delle stesse⁷, **si ritiene applicabile anche alla detenzione di animali in condominio**. Il criterio legale della cosiddetta "normale tollerabilità", intesa come la capacità di sopportazione normalmente ascrivibile all'uomo medio, può, per estensione, costituire riferimento anche per la risoluzione di controversie in tal merito⁸. Nel caso in cui le immissioni di rumori o odori provocati dalla presenza di un animale, dovessero superare questa capacità, il terzo (vicino di casa) potrà agire in giudizio contro il proprietario⁹. Nell'applicazione dell'art. 844 c.c. devono, comunque, essere tenute in considerazione le condizioni di tempo e di luogo in cui le immissioni si realizzano (es. zona residenziale vs. zona industriale; mezzanotte di capodanno vs. quella di un giorno feriale) per la relativa influenza sulla percezione delle stesse. Ciò significa che, come sancito dal Tribunale di Siracusa (sent. 30/11/1983), **si deve tenere conto di come la normale tollerabilità viene intesa, in quel luogo e in quel tempo, dalla coscienza sociale**.

Su tali basi si allineano la posizione del Giudice di pace di Ancona (sent. 30/07/2003), che ha ritenuto intollerabili le immissioni provocate dall'abbaiare di cani in un giardino situato a soli tre metri dalla finestra della camera da letto dei vicini (lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.), e quella del Tribunale di Perugia (sent. 7/02/1998) che, invece, non ha ravvisato violazione dell'art. 844 c.c. nell'abbaiare di due cani appositamente stimolato nel corso di una consulenza tecnica d'ufficio. Si sottolinea, in merito, che proprio una consulenza tecnica può comunque essere dirimente nella definizione della tollerabilità delle immissioni, anche

in riferimento ai limiti legali di intensità dei rumori (ripetutamente individuati dai giudici, seppure in maniera non univoca).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 659 del codice penale prevede che chiunque, anche suscitando o non impedendo strepiti di animali, provochi **immissioni rumorose di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone sia punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro**.

In proposito, si sottolinea che la Corte di Cassazione, dopo una prima fase in cui sanciva che per la configurazione del reato di cui sopra non fosse sufficiente che il disturbo colpisse una sola persona, ma fosse necessario che esso riguardasse una pluralità di persone (obbiettivamente idoneo ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone), in sentenze successive ha ripristinato la rilevanza del diritto del singolo.

⁷ Art. 844 c.c.: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi.

⁸ Con sent. n. 570 del 20 febbraio 1969, la Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità dell'art. 844 anche ai rapporti tra condomini di uno stesso edificio quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o anche comune, dia luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà dell'altro. In senso conforme, cfr. Cass. civ., sent. n. 448 del 23 gennaio 1982 e sent. n. 2396 del 6 aprile 1983.

La detenzione di un animale può integrare, in astratto, la fattispecie di cui all'art. 844 c.c. in sua interpretazione estensiva, in tutti i casi di immissione che abbiano carattere materiale, diretto o indiretto, e provochino una situazione di intollerabilità attuale, accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni (Trib. Piacenza, sent. N. 231 del 10 aprile 1990).

⁹ Le immissioni - secondo Terzagò - "devono ritenersi illecite quando per la loro intensità e frequenza siano tali da cagionare l'insofferenza e provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, costituendo ciò uso anormale del diritto di proprietà e apportando una illecita immissione *in alienum* che deve essere eliminata".

OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO

(Rif. art. 672 codice penale) - La responsabilità dei proprietari di animali sotto il profilo penale è disciplinata dall'art. 672 c.p. in base al quale chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali.

Per tale illecito è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 258 euro.

La pericolosità per l'incolumità altrui non deve essere riconosciuta soltanto agli animali temibili per una caratteristica ferocia naturale o istintiva, ma a tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi o specifiche circostanze.

Come ha sottolineato la Cassazione, dal novero di questi ultimi **non si può escludere il cane normalmente mansueto**; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante¹⁰. Peraltro, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 672 c.p. non rileva la durata dell'omessa custodia¹¹.

Non sussiste, invece, l'elemento della colpa per mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso qualora questo si trovi in luogo privato, recintato e chiuso in modo che non possano introdursi persone estranee¹².

ANAGRAFE CANINA

Nel 1991, con la legge n. 281 il legislatore nazionale ha imposto l'anagrafe degli animali d'affezione, con riferimento ai cani, per la prevenzione del randagismo.

¹⁰ Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 822 del 3 marzo 1970.

¹¹ Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 1942 del 26 febbraio 1982.

¹² Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 14829 del 14 marzo 2006.

Attraverso tale strumento, si promuove e disciplina la tutela degli animali.

L'identificazione dei cani, mediante raccolta e archiviazione sistematica dei dati relativi a ogni soggetto, consente di riferirli a un proprietario in maniera certa. In tal modo si vincola quest'ultimo al rispetto dei comportamenti giuridici previsti dalla normativa vigente e, in definitiva, alla responsabilità nei confronti del proprio cane.

La legge ha demandato alle regioni la definizione, attraverso leggi regionali, degli adempimenti necessari per l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina. L'identificazione degli animali avviene mediante l'applicazione di un microchip, che, in regione Lombardia, deve essere eseguita contestualmente all'iscrizione in anagrafe, entro 15 gg dall'inizio del possesso o entro 30 gg dalla nascita dell'animale e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. La cessione definitiva del cane deve essere comunicata all'anagrafe canina, da parte del cedente e del nuovo proprietario, entro 15 gg.

Un analogo limite di tempo è previsto per la denuncia della morte dell'animale o di cambiamenti di residenza.

PATENTINO

Nell'ambito della promozione della proprietà responsabile di animali, l'Ordinanza 3 marzo 2009 in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ha previsto l'istituzione, ad opera dei Comuni d'intesa con Aziende Sanitarie Locali, Ordini dei medici veterinari ed associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di apposito patentino. La frequenza del corso può essere imposta ai proprietari di quegli animali la cui gestione, dalle risultanze dell'anagrafe canina o su segnalazione dei servizi veterinari, risulti particolarmente impegnativa. **Ma è considerata auspicabile per tutti i proprietari di cani**, al fine di acquisire gli strumenti conoscitivi necessari per adempiere al meglio al dovere di educare e

gestire il proprio animale in società con margini di sicurezza nonché di sapergli assicurare in ogni momento e circostanza sufficienti condizioni di benessere.

ASSICURAZIONE

Premessa l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile

a copertura dei rischi connessi al possesso di un cane (esclusa la responsabilità penale conseguente a cattiva gestione dell'animale), ai sensi dell'ordinanza 3 marzo 2009, art. 3, è resa obbligatoria una specifica assicurazione per i cani in ordine ai quali i servizi veterinari abbiano rilevato un rischio potenziale elevato, sulla base della gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose. I proprietari dei cani iscritti in questo elenco devono, inoltre, applicare sempre al loro cane sia il guinzaglio che la museruola, quando lo conducono in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Ogni proprietario risponde dei danni causati dal proprio animale, sia civilmente che penalmente.

DPCM 28 FEBBRAIO 2003

Fornisce alle Regioni le linee-guida per disciplinare il rapporto dell'uomo con gli "animali da compagnia" ai fini di una corretta convivenza. All'art. 2 individua *responsabilità e doveri del detentore di animali da compagnia*.

Quest'ultimo, identificato in chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene quale responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.



FOTO ENRICA SIVIERI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI

Nello specifico:

- a) rifornirlo di **cibo** e di **acqua** in quantità **sufficiente** e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le **necessarie cure sanitarie** ed un adeguato livello di **benessere fisico e etologico**;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di **esercizio fisico**;
- d) prendere ogni possibile precauzione per **impedirne la fuga**;
- e) **garantire la tutela di terzi** da aggressioni;
- f) assicurare la regolare **pulizia** degli spazi di dimora degli animali.

Si sottolinea come, in tal caso, la responsabilità ascritta a chiunque detenga animali da compagnia sia intesa in accezione diversa rispetto al disposto dell'art. 2052 c.c. ovvero con riferimento a doveri di tutela dell'animale stesso e non alla garanzia di terzi estranei al rapporto.

*Ricercatore confermato
Sezione di Medicina Legale e Legislazione
Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie, Università di Milano

La responsabilità dei medici veterinari

di Carla Bernasconi*

I principi ispiratori del codice deontologico richiamano i doveri del medico veterinario, definiscono il prestigio e il decoro della professione garantendone la credibilità; sostengono e promuovono il benessere animale, sottolineano la responsabilità professionale, il consenso informato e le Buone Pratiche Veterinarie, con assicurazione di impegno e mezzi.



- **La professione medico veterinaria è regolamentata dalle leggi dello Stato e dal Codice Deontologico.** La deontologia è l'insieme dei principi e delle regole che ogni medico veterinario deve osservare e alle quali deve ispirare e conformare la propria condotta professionale. Oggi si sta delineando una nuova visione della professione in coerenza con il mutamento della sensibilità sociale nei confronti degli animali: la figura del Medico Veterinario diviene centrale nella complessa valutazione del benessere, dei disagi fisici ed etologici e del maltrattamento, il maggior rispetto e attenzione al dolore, alla sofferenza e allo stress, pongono maggiori responsabilità alla categoria che riconosce gli animali come esseri senzienti.

Tali responsabilità sono evidenziate con precisione in alcuni articoli del Codice deontologico.

Art. 1 - Medico Veterinario: Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica. In particolare, dedica la sua opera: (...) **alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro benessere;** (...) **alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;** (...)

Art. 19 - Doveri di informativa sul benessere: È dovere del Medico Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.

Il medico veterinario ha quindi nuovi compiti e nuove implicazioni sociali riferite alla cura e al benessere degli animali sia da reddito che d'affezione. È evidente il suo ruolo centrale in tutte le interazioni tra uomo e animale per la sua innegabile funzione di raccordo tra le esigenze e gli interessi di entrambe le parti.

Negli ultimi anni sono state avanzate diverse definizioni del benessere; tra le più recenti e accreditate vi è: *"Il benessere è la capacità di un animale di dominare l'ambiente ed è valutabile in base alle energie messe in campo (stress)"*. Viene data quindi importanza anche al grado di benessere che si può raggiungere tramite le risposte dell'organismo, sia organiche che comportamentali, che possono prevedere anche un'alternanza tra stati di ma-

lessere e di benessere. La valutazione di tale grado si deve basare sulla conoscenza della biologia delle differenti specie e dei metodi usati dagli animali per tentare di adattarsi all'ambiente e sulle indicazioni patologiche, fisiologiche, comportamentali e produttive se tali tentativi non hanno successo.

L'aspetto comportamentale riveste un ruolo importante, in quanto può riassumere la situazione dell'omeostasi complessiva dell'organismo. Il benessere di un animale è una condizione intrinseca all'animale, non deve essere un insieme di valori assegnati all'animale dall'uomo e deve essere intesa nel significato più ampio di "welfare" comprendente il benessere sia fisico che mentale e il suo grado tramite una valutazione oggettiva indispensabile per definire le reali e differenti esigenze di ogni specie; è necessario quindi tenere conto dell'ambiente, della fisiologia e del comportamento andando oltre la semplice considerazione dei "bisogni" essenziali per la vita.

Il Medico Veterinario, per le sue competenze e conoscenze professionali, diviene quindi **l'interlocutore privilegiato nel rapportarsi con il proprietario di animali d'affezione;** il cardine, per la sua presenza sul territorio, di un percorso di educazione e formazione alla detenzione e conduzione corretta e responsabile dei cittadini che si occupano a vario titolo di animali.

La consapevolezza della responsabilità professionale proviene da una evoluzione e crescita della medicina veterinaria che ha portato anche ad un mutamento della relazione Medico Veterinario-Cliente, che oggi trova le sue basi su un rinnovato rapporto di fiducia che si fonda su trasparenza e chiarezza - oltre che su una condivisione per un'alleanza terapeutica, come ben significato nei seguenti articoli del Codice Deontologico.

Art. 25 - Rapporto di fiducia - Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sulla assunzione della responsabilità professionale. Il

Medico Veterinario è tenuto ad informarsi sull'identità del cliente.

Art. 26 - Autonomia del rapporto - Il Medico Veterinario ha l'obbligo di salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile nell'osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.

Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.

Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria -

Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili.

Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale. È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.

Esiste una differenza tra consenso informato in medicina umana e veterinaria poiché non vi può essere autonomia individuale (in atto o potenziale) del paziente nelle pratiche mediche. Si parla di *consenso informato nella pratica veterinaria* a ragione del fatto che il termine è entrato in uso e che la sua estrinsecazione pratica comporta il trattare lo stesso genere di argomentazione della medicina umana (diagnosi, terapia ecc.) con la stessa finalità di trasparenza e di chiarezza a tutela del paziente, del cliente e del medico veterinario.

Il consenso informato diviene importante strumento per il professionista e deve essere ben compreso. Relativamente a questa procedura sono emerse parecchie e condivisibili interpretazioni, che hanno riguardato maggiormente gli aspetti tecnici e procedurali: scritto, verbale, dettagliato ecc. Il suo significato etico e deontologico e la conseguente applicazione pratica riguardano la comunicazione e la condivisione delle scelte diagnostico-terapeutiche per stabilire un giusto e moderno rapporto tra medico e cliente. Non deve essere pensato e vissuto come un documento la cui accettazione ha come unico scopo quello della tutela e dello scarico delle nostre responsabilità professionali, ma è anzi l'espressione di una piena assunzione di responsabilità professionale.

La responsabilità professionale diviene ancora più importante quando si devono affrontare i temi della sofferenza e del dolore, dell'accanimento terapeutico e dell'eutanasia. Questi argomenti sono oggetto di dibattito all'interno e all'esterno della medicina veterinaria e saranno approfonditi in una revisione del Codice Deontologico.

La responsabilità professionale deve prevedere inoltre l'attività di **informazione rivolta ai clienti/utenti** su quali siano le norme e gli obblighi di legge per i cittadini che detengono animali sia domestici che esotici al fine di tutelare il benessere degli animali, la civile convivenza e la salute pubblica. È opportuno ricordare che il Medico Veterinario è l'unica figura professionale in grado di valutare e certificare il benessere, il malessere o il maltrattamento

degli animali. **Il certificato medico veterinario** è un "atto" scritto, con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica riscontrati nell'esercizio della professione; questa attestazione di verità presuppone che i fatti costituenti l'oggetto della certificazione siano di competenza medica, accertati personalmente tramite riscontri obiettivi rilevati dalla percezione visiva, auditiva e intellettuale del medico veterinario certificante nell'esercizio della sua attività professionale, ed è destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi indipendentemente dalle ragioni per cui è stato redatto.

Nel caso di attestazione non veritiera il medico veterinario incorre nel reato di falsità ideologica punito dall'Art. 481 CP (*Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*).


La responsabilità professionale, l'importanza e la competenza del medico veterinario nel rapporto uomo-animale è stata anche sancita da un atto di Governo (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani 3 marzo 2009 e Decreto Ministeriale 26 novembre 2009 - **Percorsi formativi per i proprietari dei cani**) che ha affidato alla nostra professione la gestione di tale rapporto ritenendo di non doverlo lasciare all'improvvisazione né ad una incosciente spontaneità: sta ai medici veterinari cogliere l'opportunità ed avere come *vision "dove c'è benessere c'è salute"*.

*Vice Presidente Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani,
Presidente Ordine dei Veterinari della provincia di Milano

Atti medico veterinari: certificati e relazioni

di Roberta Benini*

I medici veterinari che redigono relazioni o certificazioni devono essere consapevoli della responsabilità e delle conseguenze che redigere e firmare documenti comporta: per questi motivi il livello di attenzione deve essere sempre elevato e deve essere sempre chiara la finalità per la quale l'atto stesso viene compilato.



- **Un aspetto spesso sottovalutato è il fatto che, in molteplici occasioni dell'esercizio della professione medico veterinaria, le attività espletate debbano essere documentate tramite la redazione di appositi atti che recano la firma del medico veterinario. Infatti, con l'evoluzione della normativa a tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia, il medico veterinario è chiamato sempre più frequentemente ad attestare le condizioni di salute, gestione e detenzione degli animali.**

Le certificazioni sono richieste - e dovute - non solo dai proprietari degli animali da compagnia, nell'ambito del rapporto fra medico veterinario e cliente, ma anche - in ordine all'aumentato livello di richieste della società civile sugli aspetti relativi alla tutela degli animali in quanto esseri senzienti - da Enti pubblici, organi di polizia, magistratura, associazioni protezionistiche e in senso lato da tutti coloro che a vario titolo interagiscono con gli animali.

Va considerato che questa attività, di esclusiva

pertinenza del medico veterinario - peraltro da tempo prevista nel Codice deontologico e nell'atto medico veterinario EU - comprende una vasta tipologia di documenti e atti che devono essere stilati in modo corretto, oltre che nel contenuto anche nella forma. In alcuni atti ufficiali, come ad esempio i **verbali**, la forma è addirittura un elemento di validità dell'atto stesso. Il linguaggio deve essere appropriato e chiaro, non deve essere fonte di equivoci o di fraintendimenti e deve essere comprensibile a tutti. **Nelle attestazioni di atti medico veterinari non va mai sottovalutata la portata dell'atto di apporre la firma poiché, con essa, il professionista si assume piena responsabilità di quanto dichiarato.**

Il paragrafo che segue prevede un richiamo alla legislazione per inquadrare le basi giuridiche di tali responsabilità, seguito dalla definizione dei diversi atti. Per ciascuna delle tipologie verranno utilizzati esempi per individuare le parti che caratterizzano le certificazioni - nel senso più ampio del termine - con una particolare attenzione ai punti problematici e agli errori più frequenti.

IL CERTIFICATO MEDICO VETERINARIO

Il **certificato** medico veterinario attesta una condizione (ad esempio, lo stato di salute) o un atto eseguito (una vaccinazione, un esame diagnostico, ecc.). La compilazione di un certificato prevede la presenza di alcuni elementi fondamentali: data, segnalamento del soggetto (specie, razza, genere, età, numero di micro-

Responsabilità

chip quando presente, caratteristiche morfologiche particolari), descrizione dell'atto eseguito; firma e il timbro del medico veterinario. **Il certificato va redatto a penna o stampato, non deve contenere cancellature né abrasioni.** Il certificato, anche quello più semplice, come quello relativo ad un esame coprologico, deve essere sempre inequivocabile, chiaro e ovviamente **veritiero**. Il certificato non deve mai contenere elementi **che non siano stati verificati direttamente dal medico veterinario che appone la propria firma**, e quando si ricorre ad esami o prove certificate da altri soggetti è buona norma allegarli. **Un certificato che richiede particolare attenzione è quello di morte:** indicare la causa di morte in assenza di esame autoptico o di profonda conoscenza della storia clinica dell'animale è una superficialità che va accuratamente evitata. La causa va indicata solo se conosciuta e dimostrabile: "arresto cardiocircolatorio" o "malattia letale" non sono cause, ma ovvie circostanze che rendono poco credibile il certificato e sono contestabili in caso di eventuale contenzioso.

LE RELAZIONI TECNICHE

Poiché la legge prevede che gli animali siano sottoposti a tutela e protezione, tramite norme comportanti sanzioni sia amministrative che penali, **il medico veterinario può essere chiamato dagli operatori di polizia - sia amministrativa che giudiziaria - quando questi devono svolgere accertamenti tecnici che prevedono specifiche competenze.** Il medico veterinario in questo caso assume lo status di Ausiliario ed è pertanto soggetto ai relativi obblighi di legge. L'articolo 348 del Codice di procedura penale, quarto comma, prevede infatti: "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera". **Gli obbli-**

Esempio I - indagine su importazione illegale di cani: il cucciolo presenta la zona dell'ano imbrattata di feci.

Ad un medico veterinario è evidente che siamo in presenza di un sintomo di patologia enterica, quindi che le condizioni di salute non sono buone, che l'etiologia potrebbe essere parassitaria o virale, e che potrebbe essere conseguenza di mancate verifiche sanitarie prima del trasporto o causate da carenti condizioni di igiene dei mezzi di trasporto, ecc. **Alla polizia deve essere spiegato invece come un determinato sintomo o condizione sia un elemento rilevante per la prosecuzione delle indagini.**

Il soggetto presenta la zona dell'ano imbrattata di feci, sintomo di patologia a carico dell'intestino. Nei cuccioli sono frequenti le malattie infettive o parassitarie, che possono essere particolarmente gravi o addirittura letali se non curate o prevenute tramite gli opportuni protocolli vaccinali. Le patologie virali gastroenteriche sono altamente diffuse e quindi richiedono opportune misure di quarantena e di osservazione. I cuccioli rinvenuti sono stati trovati in promiscuità con altri soggetti che non presentavano segni evidenti di patologie in corso. È opportuno approfondire le modalità di trasporto di questi animali.

ghi di legge a cui i medici veterinari sono tenuti sono i seguenti: non possono rifiutare l'incarico ricevuto; sono tenuti al segreto sulle operazioni effettuate; l'incarico va svolto ovviamente con la competenza ed in scienza e coscienza. **La legge non prevede che sia percepito compenso.** La Polizia amministrativa o giudiziaria **conferisce l'incarico con nomina scritta e controfirmata.** Nella nomina può essere contenuta o meno la specifica dell'incarico ma è buona norma che l'ausiliario riceva comunque, anche se con atto a parte, le

Esempio II - verifica in un canile: i cani presentano abrasioni della superficie dei cuscinetti plantari e lesioni croniche.

Si osserva che i cani detenuti all'interno dei box, la cui pavimentazione è realizzata interamente in cemento, priva di canalette di scolo e con pendenza non adeguata allo smaltimento dei reflui, presentano lesioni alla superficie dei cuscinetti plantari dovuta al perenne contatto con il fondo di cemento, che al momento dell'accesso risulta bagnato, con numerose asperità e fessurazioni. Le condizioni del fondo dei box determinano le lesioni osservate che provocano dolore ai cani e potrebbero determinare successive infezioni.

richieste da parte della Polizia giudiziaria.

Alla fine degli accertamenti tecnici esperiti dei quali il medico veterinario è responsabile sia per quanto riguarda la durata, compatibilmente con le esigenze della PG, **e le modalità, l'ausiliario riferisce per iscritto in maniera chiara, obiettiva ed esaustiva tramite una relazione tecnica** che è opportuno presenti i seguenti requisiti: 1. sia redatta su carta intestata; 2. menzioni l'incarico ricevuto e specifici che gli accertamenti sono stati effettuati in qualità di ausiliario; 3. sia in doppia copia. **È invece obbligatorio che:** sia firmata su ciascuna pagina; sia firmata e timbrata sull'ultima pagina.

CONTENUTO

Il medico veterinario deve essere consapevole di rivolgersi a persone che non necessariamente conoscono i termini scientifici, ma che nello stesso tempo devono appurare fatti illeciti e **quindi devono essere informate anche di situazioni o di dettagli utili per le loro indagini.**

Oltre allo stato sanitario degli animali, è buona norma che l'ausiliario descriva i luoghi di detenzione, le condizioni igienico sanitarie, la temperatura dei luoghi, la quantità di luce, la presenza di cibo, acqua e relative scorte e di tutti gli elementi utili a qualificare la situazione sulla quale si è chiamati ad operare. Le descrizioni devono essere esposte in maniera ordinata, quanto più aderente all'ordine delle osservazioni effettuate. Gli accertamenti infatti si effettuano in maniera sistematica ed è consigliabile **aiutarsi con planimetrie nonché con dettagliata documentazione fotografica descrittiva** dei luoghi, delle condizioni e degli animali. Le fotografie possono essere inserite o direttamente nella relazione, o possono essere allegate in un fascicolo, ugualmente firmato su ogni pagina. È buona norma numerare le fotografie che si allegano. Per concludere, **l'ausiliario, durante i suoi accertamenti, deve essere consapevole che l'unico suo referente è la polizia giudiziaria e quindi deve evitare di intrattenere rapporti, soprattutto in assenza della polizia giudiziaria, con il trasgressore o l'indagato.** Ove sia necessario chiedere informazioni utili per le verifiche, lo farà presente alla polizia giudiziaria che a sua volta le richiederà alla persona sottoposta agli accertamenti.

Esempio III - I cani manifestano movimenti stereotipati.

I soggetti osservati manifestano movimenti stereotipati, ossia la ripetizione compulsiva degli stessi movimenti. Tale atteggiamento si manifesta quando sono assenti fattori di distrazione o di interesse, quando le dimensioni dei box non consentono la protezione da elementi di disturbo e/o di stress o comportano l'isolamento. Infatti, dalle misurazioni effettuate, risulta che le dimensioni dei box nei quali sono detenuti i cani sono sottodimensionate e quindi inadatte a contenere gli animali presenti.



PERIZIA

Il medico veterinario può essere incaricato di eseguire accertamenti tecnici da parte del giu-

dice secondo quanto previsto dall'**Art. 61 del Codice di procedura civile (Consulente tecnico)**: *Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.* **Art. 62 (Attività del consulente)**: *Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.*

Tutte le considerazioni fatte per la stesura delle relazioni per la polizia giudiziaria valgono anche per le perizie: il medico veterinario deve rispondere in maniera dettagliata ai quesiti posti dal giudice nei tempi da questi previsti. I supporti tecnici sono gli stessi potendosi avvalere di filmati, fotografie, analisi e quant'altro possa ritenersi utile all'espletamento dell'incarico. Di solito le prestazioni sono retribuite.

* Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Determinazione dei protocolli vaccinali: stato dell'arte

di Laura Torriani*

I programmi vaccinali sono uno dei capisaldi della medicina preventiva, sia umana che veterinaria, costituendo una prassi che nel tempo si è ampiamente dimostrata valida nel ridurre o addirittura in alcuni casi eliminare malattie gravi, letali o invalidanti a vita, come il vaiolo in campo umano o l'epatite infettiva nel cane. Cerchiamo di riassumere i principali concetti attuali, relativi alle recenti linee guida vaccinali del cane e del gatto, indicate dalle associazioni scientifiche internazionali più accreditate.

- Nelle specie di animali classicamente considerate "d'affezione", come il cane e il gatto, le vaccinazioni hanno rappresentato per decenni quasi l'unica profilassi applicata costantemente e accettata come indispensabile anche dai proprietari.

Solo negli ultimi anni si stanno fortunatamente aggiungendo alla routine ulteriori procedure preventive, come quelle relative a filariosi cardiopolmonare, ecto ed endo parassitosi, patologie genetiche ereditarie, profilassi dentale, prevenzione delle nascite indesiderate.

Questa situazione di "abitudine" è però diventata talmente consolidata, anche in assenza di convalida relativa alla durata dell'immunità verificata mediante gli opportuni esami immunologici o prove di infezione sperimentale, da diventare purtroppo **difficile da rivalutare anche alla luce delle ultime acquisizioni scientifiche**.

A complicare ulteriormente la situazione, concorrono le **registrazioni farmaceutiche** che indicano la durata dell'immunità presunta, fissandola nella maggior parte dei casi ad un anno, fatto che rende difficoltoso o, peggio, azardato per il veterinario assumersi il rischio in prima persona di una eventuale infezione associata al diradarsi dei richiami vaccinali.

Le vaccinazioni però, come qualsiasi trattamento farmacologico o immunitario, non sono scevre da **effetti collaterali**, a volte anche gravi, e non è sempre facile correlare compli-



canze a lungo termine con l'inoculazione del vaccino. Pertanto, la somministrazione dei vaccini non deve esulare dalle considerazioni relative a rischio e beneficio.

Un altro parametro da vagliare accuratamente è **l'individualità del protocollo vaccinale per ogni singolo animale**, legato allo "stile" di vita che questo conduce con il proprietario e che non deve essere necessariamente applicato a tappeto a tutti gli animali indistintamente, ma studiato caso per caso in base ai rischi accertati di infezione naturale.

Nonostante i fatti sopra indicati, purtroppo non tutti gli animali da compagnia vengono regolarmente e correttamente vaccinati e tuttora, anche in paesi con elevata sensibilità verso

i pet, una percentuale non nota della popolazione animale non viene mai sottoposta al corretto protocollo vaccinale.

In Italia poi la massiccia importazione di cani di razza "low cost" da paesi esteri, spesso dotati di documentazione sanitaria dubbia (o per effettiva esecuzione delle vaccinazioni o per l'età dei soggetti riportata), ha reso più probabile la presenza e la recrudescenza di infezioni virali come il cimurro, precedentemente quasi scomparse o rilevabili solo sporadicamente. È pertanto di importanza fondamentale tentare di osservare il concetto di **vaccinare tutti gli animali vaccinando però il singolo animale con una minore frequenza.**

In situazioni di crisi economica come la presente non deve poi essere trascurata la priorità di procedura, soprattutto in contesti personali di concreta difficoltà economica o di gestione di grossi numeri di animali, per cui diventa imprescindibile saper scegliere tra prestazioni effettivamente salva-vita e prestazioni invece accessorie e non indispensabili.

Ultimamente sono stati eseguiti studi di verifica mediante infezioni sperimentali o titolazione di anticorpi sierici relativi alla reale durata dell'immunità (DOI) conferita dai vaccini abitualmente utilizzati, ma anche studi sulla popolazione animale delle zone dove si è ridotta globalmente la frequenza delle vaccinazioni che non hanno riscontrato incremento della prevalenza delle infezioni naturali, tutti dati che hanno posto interrogativi comprensibili sulla **effettiva necessità della reiterazione annuale dei piani vaccinali così come sono stati effettuati negli ultimi decenni.**

ETÀ CORRETTA DELL'INIZIO DEL PIANO VACCINALE

Il primo ciclo vaccinale che si esegue sul soggetto giovane è spesso oggetto di dubbio, interpretazioni personali, suggerimenti legati alla registrazione dei prodotti

commerciali e risente spesso dell'impatto economico sul neo-proprietario o ancora di più sull'allevatore, che non è sempre disposto a portarlo a termine.

Le profilassi vaccinali iniziali sul cucciolo e sul gattino sono tuttavia di estrema importanza e, se correttamente eseguite, garantiscono la reale protezione dalle malattie infettive specifiche nella maggior parte dei soggetti.

Sono diversi i fattori di interferenza che possono esitare in una scarsa o assente immunità, tra cui il principale è la presenza di anticorpi materni (MDA) che interferisce con la disponibilità degli antigeni vaccinali e preclude la produzione di anticorpi nel soggetto giovane, ma un altro fattore importante è la "maturità" del sistema immunitario che può non essere completa fino al raggiungimento di una certa età.

È presente inoltre un periodo "finestra" dalle 6 alle 8 settimane di età in cui gli anticorpi materni sono probabilmente insufficienti a garantire la protezione, ma sono ancora in grado di interferire con gli antigeni vaccinali, dato importante per limitare al massimo le possibilità di contagio.

Data l'estrema variabilità della durata dell'immunità trasmessa dalla madre, la conclusione del primo ciclo vaccinale deve valicare il periodo massimo accertato di permanenza di anticorpi materni e prevedere una vaccinazione al termine di questo, cioè a circa **14-16 settimane di vita**, sia nel cucciolo che nel gattino.

FREQUENZA DEI RICHIAMI

Le indicazioni generali sono di effettuare un richiamo praticamente costante dopo un anno dal completamento del primo ciclo vaccinale, dopo il quale **i richiami sono suggeriti ogni 3 anni,** ovviamente con le dovute eccezioni o modificazioni relative ai singoli casi o a norme di legge per le vaccinazioni obbligatorie nelle aree endemiche, ma non sono pochi i casi in cui la DOI verificata sperimentalmente raggiunge i 7 anni.

EFFETTI AVVERSI

Come ricordato in **precedenza i vaccini non sono privi di effetti collaterali avversi, sia locali che generali, e in molti casi esiste un bilancio svantaggioso tra il beneficio ottenibile dalla vaccinazione** (rischio di infezione basso o nullo o immunità prodotta dubbia) e il possibile effetto negativo.

Gli studi *preliminari* sull'innocuità dei farmaci in genere mettono in evidenza gli effetti avversi o indesiderati relativamente frequenti, mentre solo la **farmacovigilanza** attuata dopo la commercializzazione e l'impiego su scala più vasta può rilevare effetti avversi più rari mediante l'analisi delle segnalazioni inoltrate.

È pertanto indispensabile la collaborazione attiva dei professionisti sanitari che devono inoltre le segnalazioni di reazioni avverse chiare o anche presunte, senza ovviamente un obbligo di dimostrare essi stessi la correlazione con la somministrazione del vaccino.

Le reazioni **localizzate** che si manifestano esclusivamente nel sito di inoculazione possono essere immediate o comparire minuti, ore o giorni dopo e comprendono: dolore, prurito, gonfiore, alopecia localizzata, ascessi, granulomi e anche neoplasie. Raramente sono riportati necrosi cutanea e infezioni. I vaccini endonassali, orali o congiuntivali possono indurre starnuti, ulcerazioni orali o nasali e tosse.

Le reazioni **generalizzate** o **sistemiche** sono quelle che coinvolgono l'organismo in toto o sedi od organi differenti da quelli dell'inoculazione. Possono comparire dopo minuti, ore o giorni, e durare per ore, giorni o mesi. Le reazioni sistemiche comprendono: angioedema, soprattutto del muso o dei padiglioni auricolari, (evento che si verifica più spesso nel cane), anafilassi, collasso, poliartrite, vomito con o senza diarrea (più probabile nel gatto), alterazioni respiratorie, febbre, letargia e segni neurologici o alterazioni comportamentali. Possono anche comparire associate alle vaccinazioni



sequele gravi come anemia emolitica immuno-mediata, trombocitopenia immuno-mediata, ittero, insufficienza renale e glomerulonefrite. Sebbene sia considerato un evento raro, può anche conseguire il decesso, soprattutto per reazioni anafilattiche gravi come lo shock.

Anche **l'assenza di protezione**, cioè la mancata risposta immunitaria, è una reazione avversa che può derivare sia da cause intrinseche legate al vaccino (errori di produzione, di conservazione, di somministrazione, scarsa capacità immunogena), sia a fattori legati al soggetto vaccinato: età inappropriata, presenza di MDA con pesante interferenza, incapacità di produrre immunità umorale rilevabile (non necessariamente indice di assenza di protezione), a volte anche problematiche ereditarie di razza (Dobermann, Rottweiler).

Alla luce di quanto riportato appare evidente la necessità di registrare accuratamente i dati relativi alle singole vaccinazioni, che devono comprendere: la data di esecuzione, il produttore, il nome commerciale, il codice del lotto e la data di scadenza del prodotto.

Le etichette adesive asportabili costituiscono un ottimo metodo di registrazione dei vaccini,

1. VACCINI INDISPENSABILI (CORE) NELLA POPOLAZIONE CANINA NORMALE E PERIODO DI INOCULAZIONE

Vaccino	Età vaccinazione iniziale (≤ 16 settimane)	Vaccinazione adulti (> 16 settimane)	Indicazioni richiamo (booster)	Commenti
Parvovirus canino (CPV-2 MLV)	Tutti i cuccioli devono ricevere 3 dosi (minimo) tra le 6 e le 16 settimane di vita. L'ultima dose deve avvenire a 14-16 settimane	Due dosi a intervalli di 3-4 settimane. Una singola vaccinazione è considerata accettabile e protettiva	Tutti i cuccioli devono ricevere un richiamo dopo 1 anno dal termine del ciclo iniziale, indipendentemente dal prodotto utilizzato. Dopo questa inoculazione si raccomanda il richiamo ogni 3 anni o anche oltre	Nonostante le registrazioni di alcuni vaccini, esistono studi che dimostrano protezione (DOI) seguente all'infezione sperimentale fino a 7 anni, utilizzando vaccini MLV
Cimurro (CDV) (MLV)	Tutti i cuccioli devono ricevere 3 dosi (minimo) tra le 6 e le 16 settimane di vita. L'ultima dose deve avvenire a 14-16 settimane	Due dosi a intervalli di 3-4 settimane. Una singola vaccinazione è considerata accettabile e protettiva	Tutti i cuccioli devono ricevere un richiamo dopo 1 anno dal termine del ciclo iniziale, indipendentemente dal prodotto utilizzato. Dopo questa inoculazione si raccomanda il richiamo ogni 3 anni o anche oltre	Sebbene alcuni produttori indichino richiami annuali, l'infezione sperimentale in cani adulti dopo 7 anni (ceppo Rockborne) e dopo 5 anni (ceppo Onderstepoort) ha dimostrato protezione (DOI) utilizzando MLV
Cimurro (rCVD) vaccino ricombinante	Tutti i cuccioli devono ricevere 3 dosi (minimo) tra le 6 e le 16 settimane di vita. L'ultima dose deve avvenire a 14-16 settimane	Due dosi a intervalli di 3-4 settimane	Tutti i cuccioli devono ricevere un richiamo dopo 1 anno dal termine del ciclo iniziale, indipendentemente dal prodotto utilizzato. Dopo questa inoculazione si raccomanda il richiamo ogni 3 anni o anche oltre	Alternativa idonea a MLV-CDV, può essere utilizzata indifferentemente. Studi recenti non pubblicati hanno dimostrato che il vaccino ricombinante rispetto a MLV-CDV è più probabile che produca immunità nei cuccioli nonostante la presenza di anticorpi materni
Adenovirus canino 2 (CAV-2) (MLV parenterale)	Tutti i cuccioli devono ricevere 3 dosi (minimo) tra le 6 e le 16 settimane di vita. L'ultima dose deve avvenire a 14-16 settimane	Due dosi a intervalli di 3-4 settimane. Una singola vaccinazione è considerata accettabile e protettiva	Tutti i cuccioli devono ricevere un richiamo dopo 1 anno dal termine del ciclo iniziale, indipendentemente dal prodotto utilizzato. Dopo questa inoculazione si raccomanda il richiamo ogni 3 anni o anche oltre	Dimostrata la protezione incrociata rispetto al virus dell'epatite canina causata da CAV-1, e al CAV-2, agente noto nella genesi della traqueobronchite infettiva. Cani adulti testati dopo 7 anni sono stati considerati protetti (DOI) verso il più virulento CAV-1
Rabbia validità 1 anno (spento)	Prima dose anche a 3 mesi di età	Una singola dose	Il vaccino registrato per un anno può essere utilizzato come richiamo nelle condizioni di obbligatorietà di legge della vaccinazione annuale	La frequenza dei richiami può essere stabilita dalle leggi nazionali o regionali ed essere indipendente dalle registrazioni di validità. Il vaccino annuale non presenta rischi minori di effetti avversi rispetto a quello registrato per 3 anni. La via di somministrazione può essere obbligatoria, consultare le indicazioni del vaccino
Rabbia validità 3 anni (spento)	Prima dose anche a 3 mesi	Una singola dose	La seconda dose dopo 1 anno dalla prima (eseguita a qualsiasi età). Richiami ogni 3 anni quando consentito dalla normativa locale	La frequenza dei richiami può essere stabilita dalle leggi nazionali o regionali ed essere indipendente dalle registrazioni di validità. La via di somministrazione può essere obbligatoria, consultare le indicazioni del vaccino

2. VACCINI FACOLTATIVI (NON CORE) NELLA POPOLAZIONE CANINA NORMALE E PERIODO DI INOCULAZIONE

Vaccino	Età vaccinazione iniziale (≤ 16 settimane)	Vaccinazione adulti (> 16 settimane)	Indicazioni richiamo (booster)	commenti
Virus parainfluenza (CPiV) (MLV-parenterale)	Somministrare a 6-8 settimane di età, indi ogni 3-4 settimane fino a 14-16 settimane	Una dose è sufficiente	Dopo il richiamo ad 1 anno rivaccinare ogni 3 anni (quando il produttore non indica altrimenti)	La DOI dimostrata mediante infezione è di almeno un anno (dati non pubblicati) per il vaccino endonasale
Bordetella bronchiseptica (batterio spento) parenterale	Una dose a 6-8 settimane di età e una dose a 10-12 settimane	Due dosi separate in 2-4 settimane	Annuale, anche più frequente in soggetti a elevato rischio e non protetti dal richiamo annuale	Non è dimostrato un vantaggio con la somministrazione contemporanea parenterale e endonasale del vaccino per B. bronchiseptica. Il vaccino deve essere somministrato almeno una settimana prima dell'esposizione
Bordetella bronchiseptica (batterio vivo non virulento) + parainfluenza (applicazione nasale topica)	Somministrare una singola dose anche a 3 settimane di età (consultare la letteratura relativa per le specifiche indicazioni di età). Per un risultato migliore somministrare una seconda dose dopo 2-4 settimane	Dose singola	Annuale. Ripetere anche più spesso in animali a rischio elevato non protetti dal richiamo annuale	Tosse, scolo nasale o starnuti transitori (3-10 giorni) in una ridotta % di soggetti. Se l'animale non è stato vaccinato nei sei mesi precedenti si raccomanda un richiamo prima di una esposizione nota (mostre...)
Borrelia burgdorferi (batterio spento intero) o proteina A di superficie esterna ricombinante	La somministrazione iniziale può avvenire a 9-12 settimane, a seconda delle indicazioni del produttore, con una seconda dose 2-4 settimane dopo	Due dosi ad intervallo di 2-4 settimane	Annuale (dati produttore). Rivaccinare appena prima della stagione delle zecche variabile in base alla zona	In genere consigliato in cani con rischio noto di esposizione o che si recano in regioni a rischio. La DOI verificata in studi clinici è di 1 anno
Leptospira interrogans (sierotipi canicola e icterohaemorrhagiae) batterio spento)	Una dose a 12 settimane e una seconda a 14-16 settimane. Per risultati ottimali NON somministrare a cani di età inferiore alle 12 settimane	Due dosi ad intervallo di 2-4 settimane	Annuale (produttori). I richiami annuali non sono indicati in tutti i cani. La vaccinazione dovrebbe essere limitata in regioni a rischio accertato. I cani soggetti a probabile rischio elevato devono essere vaccinati a 12 e 16 settimane di età e quindi ad intervalli di 6-9 mesi fino alla riduzione del rischio	La prevalenza dell'infezione è probabilmente variabile in base ai diversi sierotipi. È pertanto difficile fornire indicazioni relative alla vaccinazione a causa della mancanza di informazioni sull'incidenza delle infezioni di sierotipi specifici nelle varie aree geografiche. La DOI minima dimostrata è di circa un anno, ma può essere inferiore

Da AAHA 2006 canine Vaccine guidelines, modificata.

però in genere vengono applicate alla documentazione in possesso del proprietario, che quindi può andare perduta. È preferibile quindi che i dati vengano registrati **anche** sulle schede cliniche del professionista, in modo da poter identificare in qualsiasi momento (anche dopo mesi) una possibile correlazione con eventi avversi non immediati.

CLASSIFICAZIONE DELLE VACCINAZIONI

Dal punto di vista della **priorità** di importanza

le linee guida attualmente disponibili e riassunte nel documento della WSAVA (<http://www.wsava.org/SAC.htm>) indicano chiaramente la differenziazione dei vaccini in tre categorie: **1. Vaccini indispensabili (core);** **2. Vaccini accessori o facoltativi (non core);** **3. Vaccini non necessari o sconsigliati.**

I vaccini indispensabili sono quelli che dovrebbero essere somministrati a **tutti** gli animali del mondo, indipendentemente dalle condizioni di vita, in modo da conseguire una immunità globale della popolazione dei pet, assi-

3. VACCINI INDISPENSABILI (CORE) NELLA POPOLAZIONE FELINA NORMALE E PERIODO DI INOCULAZIONE

Vaccino	Età vaccinazione iniziale (≤ 16 settimane)	Vaccinazione adulti (> 16 settimane)	Indicazioni richiamo (booster)	Commenti
Virus della panleucopenia (FPV) MLV senza adiuvante iniettabile	Iniziare anche a 6 settimane di età, quindi ogni 3-4 settimane fino a 16 settimane	Somministrare due dosi con intervallo di 3-4 settimane	Dose singola dopo 1 anno dall'ultima precedente e ripetere non più spesso di ogni 3 anni	L'impiego di vaccini MLV non è indicato nelle gatte gravide e in gattini < di 4 settimane, e nei gatti FIV e FeLV positivi
FPV virus spento con adiuvante virus spento senza adiuvante	Iniziare anche a 6 settimane di età, quindi ogni 3-4 settimane fino a 16 settimane	Somministrare due dosi con intervallo di 3-4 settimane	Dose singola dopo 1 anno dall'ultima precedente e ripetere non più spesso di ogni 3 anni	I vaccini spenti sono generalmente da preferire nelle gatte gravide (se necessari) e in gatti FIV e FeLV positivi
FHV-1 e FCV MLV, senza adiuvante, iniettabile	Iniziare anche a 6 settimane di età, quindi ogni 3-4 settimane fino a 16 settimane	Somministrare due dosi con intervallo di 3-4 settimane	Dose singola dopo 1 anno dall'ultima precedente, quindi ogni 3 anni	I virus MLV FHV-1 e FCV sono sempre associati come prodotto bivalente o combinati con altri antigeni vaccinali
FHV-1 e FCV spento, iniettabile con adiuvante	Iniziare anche a 6 settimane di età, quindi ogni 3-4 settimane fino a 16 settimane	Somministrare due dosi con intervallo di 3-4 settimane	Dose singola dopo 1 anno dall'ultima precedente, quindi ogni 3 anni	I virus MLV FHV-1 e FCV spenti sono sempre associati come prodotto bivalente o combinati con altri antigeni vaccinali
Rabbia, spento, DOI registrata 1 anno, iniettabile con adiuvante	Dose singola anche a 12 settimane di età, rivaccinando dopo 1 anno	Seconda dose dopo 12 mesi	Necessario richiamo annuale	Seguire le indicazioni legali nazionali o locali. I richiami possono anche essere effettuati con vaccini di marca differente.
Rabbia, spento, DOI registrata 3 anni, iniettabile con adiuvante	Dose singola anche a 12 settimane di età, rivaccinando dopo 1 anno	Seconda dose dopo 12 mesi	Ogni 3 anni o in base alla legislazione nazionale o locale	Seguire le indicazioni legali nazionali o locali. I richiami possono anche essere di altre marche. Non esistono dati di laboratorio o epidemiologici che indichino la necessità di somministrare annualmente o ogni due anni il vaccino registrato per 3 anni dopo la serie iniziale

Da JAVMA, vol 229, N° 9, Novembre 1, 2006 (dati da AAFP Feline Vaccine Advisory Panel Report) modificata.

milando il concetto di "vaccinazione di mandria" poco utilizzato nella medicina degli animali d'affezione, ma utile per visualizzare una situazione relativa a numerosi animali presenti in un determinato territorio.

I vaccini facoltativi comprendono le valenze utili in determinate condizioni di esposizione, ma non necessarie su vasta scala. **I vaccini non necessari o sconsigliati** sono quelli la cui validità è dubbia e il cui effetto positivo non controbilancia i potenziali effetti negativi o la mancanza di efficacia comprovata.

Una differenziazione della suddivisione sopra riportata è però relativa alla **gestione dei grandi raggruppamenti di animali, canili, gattili, e luoghi di ricovero** (soprattutto di

animali di provenienza o stato vaccinale non noto), nei quali alcune tipologie di vaccino sono classificate diversamente in base alla necessità specifica.

Le tabelle riassuntive riportate sono state modificate e ridotte rispetto alla fonte indicata in didascalia, essendo stati presi in considerazione soprattutto i vaccini più utilizzati nella realtà nazionale italiana, ma si suggerisce di acquisire la documentazione completa relativa ai protocolli vaccinali del cane e del gatto mediante la consultazione dei riferimenti bibliografici e le indicazioni reperibili in internet (ricerca suggerita: **pet vaccination guidelines**).

I vaccini classificati come non necessari o

4. VACCINI FACOLTATIVI (NON CORE) E NON NECESSARI NELLA POPOLAZIONE FELINA NORMALE E PERIODO DI INOCULAZIONE

Vaccino	Età vaccinazione iniziale (≤ 16 settimane)	Vaccinazione adulti (> 16 settimane)	Indicazioni richiamo (booster)	Commenti
FeLV spento, con adiuvante, iniettabile	Prima dose anche a 8 settimane, seconda dose dopo 3-4 settimane	Due dosi a distanza di 3-4 settimane	Quando indicato una dose singola 1 anno dopo l'ultima dose precedente, quindi ogni anno nei gatti con possibile esposizione nota	I richiami sono consigliati solo nei soggetti esposti. La vaccinazione FeLV è raccomandata in tutti i gattini, ma è necessario il test prima della vaccinazione che deve essere negativo. Ripetere il test se il gatto si considera esposto prima del richiamo
FIV spento, con adiuvante, iniettabile	3 dosi, la prima anche a 8 settimane, seguita da 2 dosi ad intervalli di 2-3 settimane	Necessarie 3 dosi, a distanza di 2-3 settimane	Quando necessario 1 dose dopo 1 anno dall'ultima e quindi annualmente in gatti a rischio	Da riservare solo a gatti ad alto rischio di esposizione. Gli anticorpi prodotti interferiscono con il test e sono trasmessi alla prole. Necessario il test negativo prima della vaccinazione
FIP (FcoV) MLV, senza adiuvante, endonasale	Dose singola a 16 settimane e seconda dose dopo 3-4 settimane	2 dosi a 3-4 settimane	Richiamo annuale indicato dal produttore	Non raccomandato generalmente. Indicato solo in gatti privi di anticorpi per FcoV, studi limitati. Non raccomandata in gatti in ambienti noti per la presenza di FIP
C. felis, vivo non virulento, iniettabile senza adiuvante	Dose iniziale a 9 settimane, seconda dose dopo 3-4 settimane	Due dosi a 3-4 settimane	Richiamo annuale indicato in gatti esposti al rischio	Vaccinazione indicata generalmente come regime di controllo in luoghi di raccolte di felini, quando è confermata clinicamente la presenza della patologia. Si riporta che l'inoculazione accidentale congiuntivale può provocare segni clinici di infezione
C. felis, spento, con adiuvante, iniettabile	Dose iniziale a 9 settimane, seconda dose dopo 3-4 settimane	Due dosi a 3-4 settimane	Richiamo annuale indicato in gatti esposti al rischio	Vaccinazione indicata generalmente come regime di controllo in luoghi di raccolte di felini, quando è confermata clinicamente la presenza della patologia

Da JAVMA, vol 229, N° 9, Novembre 1, 2006 (dati da AAFP Feline Vaccine Advisory Panel Report) modificata.

sconsigliati nel cane sono:

- **Parvovirus canino spento** > suscettibile di interferenza con anticorpi materni anche fino alle 16 settimane di età; necessarie somministrazioni multiple (2-5) anche in cuccioli di età superiore alle 12 settimane. Può essere utile in gravidanza.
- **Adenovirus canino CAV-1 (MLV e spento)** > rischio significativo di "epatite e occhio blu". I vaccini verso il CAV-2 proteggono efficacemente dal CAV-1 e sono molto più sicuri
- **Adenovirus CAV-2 spento o MLV- topico** > protezione migliore data da CAV-2 MLV parenterale
- **Coronavirus canino (CCV) spento e MLV** > la prevalenza dell'infezione non giustifica la vaccinazione; la malattia clinica è raramente identificata e con sintomatologia lieve e auto-limitante. Dati sperimentali confermano l'assenza di incremento dei casi di enterite infettiva nei cani adulti o cuccioli



dopo l'interruzione della vaccinazione contro il CCV. Non verificata la DOI, dato che l'infezione sperimentale di cani vaccinati o di controllo non vaccinati non ha prodotto evidenza clinica della malattia.

- **Giardia lamblia (spento)** > non previene l'infezione ma la diffusione delle oocisti. I dati clinici sono insufficienti per validare la somministrazione routinaria di questo vaccino. Non riportata la DOI.

Dalle considerazioni e dati precedenti risulta evidente la necessità di ridurre la frequenza della profilassi vaccinale in quanto nella maggior parte dei casi i richiami annuali sono ridondanti e aumentano il rischio di comparsa di reazioni avverse.

Un metodo di mediazione tra i vecchi e i nuovi protocolli potrebbe consistere nello stabilire dei controlli periodici *di sostituzione* relativi al-

la titolazione degli anticorpi circolanti, dato che tranquillizzerebbe il proprietario, ma al momento le metodiche di ricerca anticorpale sono costose e non sempre disponibili, soprattutto come test rapidi da utilizzare su vasta scala nelle strutture veterinarie.

Resta fondamentale il fatto che il medico veterinario deve assumersi la responsabilità della pianificazione di un protocollo vaccinale razionale che si basa sul profilo di rischio del singolo soggetto e sulla disponibilità dei vaccini presenti sul mercato, scegliendo un protocollo valido dal punto di vista della protezione dalle malattie specifiche, ma contemporaneamente con il minor rischio farmacologico possibile.

Come per tutte le abitudini (non solo in campo medico-veterinario) non sarà facile annullare quelle storiche e crearne di nuove, ma **il progresso delle conoscenze in questo ambito non ci permetterà ancora a lungo di persistere con lo stato attuale, e soprattutto la presa di coscienza da parte della classe veterinaria, ma anche dei proprietari, di quanto possa essere ampio il campo della medicina preventiva aprirà la strada ai nuovi e più accreditati protocolli vaccinali**, ma anche a tutte le ulteriori procedure che permettono ai *pet* di condurre una vita senza malattie prevenibili e con il minor numero di effetti collaterali negativi possibile derivato dall'utilizzo eccessivo di farmaci non strettamente necessari.

*Medico Veterinario
Specialista in Clinica dei Piccoli Animali

Movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia

di Diana Levi* e Claudio Maderna**

L'obiettivo formativo di questo articolo è di fornire informazioni in merito alle normative vigenti in materia di movimentazioni di animali da compagnia al seguito di viaggiatori e di applicare in modo corretto i dispositivi legislativi nell'attività di rilascio della documentazione al seguito di animali oggetto di movimentazioni.

- **La normativa vigente in materia di movimentazioni di animali è quanto mai vasta e complessa.** Già nei secoli passati lo scoppio di epidemie negli animali domestici ha indotto alla emanazione di leggi sanitarie che imponevano la limitazione dei movimenti e altre misure di contenimento della diffusione delle malattie per garantire la salvaguardia dello stato sanitario degli animali.


la rabbia è però sempre presente e nel 2008 è ricomparsa anche in Italia; dal Friuli Venezia Giulia si è diffusa al Veneto ed al Trentino. È indispensabile poter fornire informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica della rabbia; sul sito dell'IZS delle Venezie (<http://www.izsvenezie.it/>) è possibile verificare la situazione dell'infezione. È anche importante informare i proprietari di animali del rischio che si corre importando illegalmen-

Movimentazione

RISCHI SANITARI

La movimentazione degli animali da affezione al seguito di viaggiatori è consuetudine sempre più frequente. Lo spostamento di animali da uno Stato all'altro ha determinato la necessità di emanare leggi a salvaguardia della salute degli animali e, di riflesso, dell'uomo. I presupposti sanitari nel caso specifico dei piccoli animali, sono rivolti al contenimento dei rischi per questi animali di contrarre e trasmettere la rabbia. Il Regolamento (CE) 998/2003 del 26.05.2003 che disciplina la materia, ha il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica relativamente alla profilassi della rabbia. **Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è notevolmente migliorata in tutto il territorio comunitario**, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni dell'Europa nord-orientale. Ciò ha consentito all'Italia di ottenere la qualifica di paese riconosciuto ufficialmente "Rabies Free" dall'Organizzazione Internazionale delle Epizootie. **Nelle regioni confinanti dell'Est europeo**

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL MONDO RISPETTO ALLA RABBIA



Si possono trovare dati aggiornati sulla situazione della rabbia nei seguenti siti:
<http://gamapserver.who.int/GlobalAtlas/DataQuery/browse.asp?catID=011500000000&lev=3>
<http://www.who-rabies-bulletin.org/>

CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE E IL TRANSITO IN ITALIA DI ANIMALI AL SEGUITO DEL PROPRIETARIO

CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE E IL TRANSITO IN ITALIA DI CANI E GATTI AL SEGUITO DI VIAGGIATORI
CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION ET LE TRANSIT EN ITALIE DE CHIENS ET DE CHATS ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS
HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT AND TRANSIT THROUGH ITALY OF DOGS AND CATS ACCOMPANYING TRAVELLERS
GESUNDHEITSGEUGNIS FUER EIN-UND DURCHFUHR NACH ITALIEN VON HUNDEN UND KATZEN IM REISEVERKEHR

Identificazione dell'animale: cane/gatto (1)

Identification de l'animal: chien/chat (1) / Identification of the animal: dog/cat (1) / Tierart: Hund/Hauskatze (1)

Razza	Sesso	Colore	Data di nascita
Race	Sexe	Couleur	Date de naissance
Breed	Sex	Colour	Date of birth
Rasse	Geschlecht	Farbe	Geburtsdatum

Detentore dell'animale, nome e indirizzo

Propriétaire de l'animal, nom et adresse

Owner of the animal, name and address

Tierhalter, Name und Adresse

L'animale sopradescritto è stato vaccinato contro la rabbia in data (2)	Vaccino impiegato: inattivato/virus vivo attenuato (1)
L'animal désigné ci-dessus a été vacciné contre la rage le (2)	Vaccin utilisé: inactivé/a virus vivant atténué (1)
The above-mentioned animal has been vaccinated against rabies (2)	Vaccine used: inactivated/living attenuated vaccine (1)
Das obenerwähnte Tier ist gegen Tollwut geimpft worden (2)	Verwendete Vakzine: inaktivierte/lebende attenuierte Vakzine (1)

L'animale sopradescritto, esaminato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia.

L'animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie.
 The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
 Das obenerwähnte Tier ist am heutigen Tag untersucht worden und zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Rilasciato a	il
Fait à	le
Made at	on
Ausgestellt in	am

Timbro
Cachet
Stamp
Stempel

Firma
Signature
Signature (Veterinario Ufficiale) (3)
Unterschrift (Vétérinaire officiel) (3)
(Veterinary inspector) (3)
(Der beamtete Tierarzt) (3)

Il presente certificato è valido giorni 30 dalla data del rilascio (4)

Le présent certificat est valable 30 jours à compter de la date de sa délivrance (4)
 This certificate is valid for 30 days from the date of issue (4)
 Das Gesundheitszeugnis ist 30 Tage gueltig vom Tage der Ausstellung an gerechnet (4)

Proroga della validità del certificato (4)

Prorogation de la validité du certificat (4)
 Extension of the certificate validity (4)
 Verlaengerung der Gueltigkeit des Gesundheitszeugnisses (4)

L'animale sopradescritto, esaminato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia.

L'animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie.
 The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
 Das obenerwähnte Tier ist am heutigen Tag untersucht worden und zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Rilasciato a	il
Fait à	le
Made at	on
Ausgestellt in	am

Timbro
Cachet
Stamp
Stempel

Firma
Signature
Signature (Veterinario Ufficiale) (3)
Unterschrift (Vétérinaire officiel) (3)
(Veterinary inspector) (3)
(Der beamtete Tierarzt) (3)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

Rayer la mention inutile.
 Gross out not applicable points.
 Nicht Zutreffendes bitte streichen.

(2) La vaccinazione deve essere stata eseguita da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato

L'animal doit avoir été vacciné depuis plus de 20 jours et moins de 11 mois avant la délivrance du certificat.
 The vaccination must have been carried out not less than 20 days and not more than 11 months prior to the date of issue of the certificate.
 Die Impfung darf nicht weniger als 20 Tage und nicht mehr als 11 Monate vor der Ausstellung des Gesundheitszeugnisses erfolgt sein.

(3) Veterinario ufficiale: il veterinario autorizzato dal paese d'origine a rilasciare certificati per l'esportazione di animali.

Vétérinaire officiel: le vétérinaire autorisé par le pays d'origine à délivrer des certificats pour l'exportation des animaux.
 Veterinary inspector: the veterinarian of the country of origin authorised to issue certificates for the export of animals.
 Der amtl. Tierarzt: Beamtete Tierärzte.

(4) Nel caso in cui la validità del presente certificato scadesse durante il viaggio, questa potrà essere prorogata dal veterinario ufficiale competente per territorio previa nuova visita sanitaria.

Au cas où la validité du présent certificat viendrait à expiration pendant le voyage, elle pourra être prorogée sur place par le vétérinaire officiel compétent, après une nouvelle visite sanitaire.
 In the case in which the validity of this certificate expires during the journey, its validity can be extended by the veterinary officer upon further examination.
 Falls die Gneftigkeitsdaner des Gesundheitszeugnisses waehrend der Reise ablaeuft, kann sie vom gebietsmaessig zustandigen Amtstierarzt nach vorausgegangener Untersuchung verlaengert werden.

te animali da paesi, meta turistica, in cui il rischio rabbia è elevato (ad esempio Marocco, Egitto, India ecc).

MOVIMENTAZIONI AL SEGUITO DEI VIAGGIATORI

Già nel 1969 con il Decreto Ministeriale del 10 aprile, "Disciplina sanitaria per l'importazione e il transito degli animali al seguito dei viaggiatori", il Ministro per la Sanità, **aveva decretato che cani e gatti in importazione e transito al seguito di viaggiatori dovevano essere scortati da un certificato di origine e sanità**, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza. Ciò ha consentito, fino all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 998/2003, che tale documento venisse utilizzato anche come certificato per l'espatrio.

Nessuna normativa successiva ha di fatto abrogato la validità del decreto 10 aprile 1969. Ne deriva che il modello riportato nella pagina precedente può venire utilizzato tuttora come certificazione da rilasciare a proprietari di cani o gatti che si recano in modo definitivo in Paesi extra comunitari, per i quali è richiesta una generica documentazione comprovante lo stato sanitario dell'animale e la vaccinazione antirabbica in corso di validità (es. Brasile, Ecuador ecc).

IL REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL 26 MAGGIO 2003

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno considerato necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti di animali da compagnia al seguito dei proprietari tra gli Stati membri, e introdotti nella Comunità in provenienza da Paesi terzi. Tali condizioni variano in funzione dello stato sanitario del Paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione. Un regime specifico per i mo-

vimenti di questi animali è previsto per alcuni Paesi della Comunità (Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta).

Si tratta di Paesi che da alcuni decenni hanno adottato rigorosi sistemi di quarantena semestrale per cani e gatti in importazione; grazie alla migliorata situazione epidemiologica nei riguardi della rabbia nel resto del territorio della Comunità Europea viene ora adottato **un sistema alternativo meno vincolante della quarantena, con un grado di sicurezza ritenuto equivalente, ma più restrittivo rispetto a quanto previsto per la movimentazione nell'ambito degli altri Paesi della Comunità.** Più rigorose sono le condizioni di polizia sanitaria, rispetto a quanto avveniva in passato, per l'introduzione nella Comunità di carnivori da compagnia provenienti da taluni Paesi terzi.

Ai fini del regolamento 998/2003, per "animali da compagnia" si intendono gli **animali delle specie che compaiono nell'allegato I del regolamento, accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario, e che non sono destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.** Le specie animali considerate sono le seguenti: cani, gatti, furetti, invertebrati esclusi api e crostacei, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, uccelli di tutte le specie esclusi quelli da reddito, mammiferi roditori, conigli domestici.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI

In occasione dei loro movimenti, cani, gatti e furetti devono: a) essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 3 luglio 2012) o mediante microchip a norma ISO 11784 o 11785; b) essere muniti di passaporto conforme alla Decisione della Commissione del 26 novembre 2003 (2003/803/CE). Il modello di passaporto include **informazioni dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazione antirabbica e sullo**

Figura 1
Passaporto
(fac simile):
pagina con i
dati del
proprietario,
pagina di
descrizione
dell'animale,
pagina di
identificazione
dell'animale e
pagina
dedicata alla
vaccinazione
antirabbica.



I. PROPRIETARIO

1. Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

 Codice postale: _____
 Città: _____
 Paese: _____

2. Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

 Codice postale: _____
 Città: _____
 Paese: _____

3. Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

 Codice postale: _____
 Città: _____
 Paese: _____

Pagina
1 di X

Codice ISO SM + numero

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*: _____
 2. Specie: _____
 3. Razza: _____
 4. Sesso: _____
 5. Data di nascita*: _____
 6. Mantello: _____
 (Colore e tipo)

* Secondo quanto dichiarato dal proprietario

Codice ISO SM + numero

III. IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE IDENTIFICATION OF ANIMAL

1. Numero di microchip/Microchip Number

2. Data di impianto del microchip/
Date of Microchipping

3. Localizzazione del microchip/
Location of Microchip
 collo/neck spalla/shoulder
 destro/right sinistro/left

4. Numero di tatuaggio/Tattoo Number

5. Data del tatuaggio/Date of Tattooing

L'identificazione deve essere verificata prima di introdurre nuovi dati nel presente passaporto
 The identification must be verified before any new entry is made on this passport

Codice ISO SM + numero

IV. VACCINAZIONE ANTIRABBICA

	FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DI LOTTO	DATA DI VACCINAZIONE ¹ VALIDA FINO AL ²	VETERINARIO AUTORIZZATO
Codice ISO SM + numero			1 _____ 2 _____	TIMBRO E FIRMA
			1 _____ 2 _____	TIMBRO E FIRMA
			1 _____ 2 _____	TIMBRO E FIRMA

stato sanitario degli animali. Inoltre include la certificazione di altre vaccinazioni, anche se non richieste dal regolamento 998/2003, in modo da fornire tutte le informazioni necessarie in relazione allo stato sanitario dell'animale. **Comprende anche una sezione relativa agli esami clinici ed alla legalizzazione:** la compilazione di queste sezioni permette l'utilizzo del passaporto anche per i movimenti dei suddetti animali al di fuori della Comunità. La sezione relativa al test sierologico antirabbico deve essere compilata per le movimentazioni verso Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta, e prima della movimentazione per taluni paesi extra comunitari, quando è prevista la successiva reintroduzione dell'animale.

Analogamente devono essere compilate le sezioni relative ai **trattamenti contro l'Echinococco e contro le zecche, per le movimentazioni verso quei Paesi che le richiedono.** Il passaporto deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio e in lingua inglese. Sulla copertina deve essere stampato il numero del passaporto, che è costituito dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico. Il passaporto deve essere **rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente**, e deve attestare l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI SOTTO I TRE MESI NON VACCINATI

Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare i movimenti di cani, gatti e furetti di meno di tre mesi, non vaccinati. Il regolamento in questi casi prescrive che tali animali debbano comunque essere muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contat-

to con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione, o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. **In Italia, l'introduzione di animali sotto i tre mesi, non vaccinati, sia in provenienza dagli altri Paesi membri che dai Paesi terzi, non è autorizzata.**

Per quanto concerne l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia di cani, gatti e furetti, il regolamento 998/2003 fa riferimento, in relazione all'età minima richiesta per tale vaccinazione, alle raccomandazioni fornite dai laboratori di fabbricazione dei vaccini, nell'ambito delle procedure di registrazione del farmaco. In linea di massima, le istruzioni fornite dalle case produttrici precisano che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi. Qualora per un determinato vaccino registrato sia espressamente precisato, nelle indicazioni della casa produttrice, che il medesimo può essere utilizzato per gli animali di età inferiore ai tre mesi, e ciò sia confermato dalle Autorità competenti, una vaccinazione così eseguita in animali di età inferiore ai tre mesi deve ritenersi valida. La vaccinazione antirabbica è considerata valida **21 giorni dopo la prima vaccinazione e dalla data di nuova vaccinazione se si tratta di un richiamo somministrato nel corso del periodo di validità del vaccino precedente.** Animali di età inferiore ai 3 mesi ma vaccinati con vaccini autorizzati per tale utilizzo possono essere movimentati e introdotti nel territorio nazionale, ciò ovviamente dopo che siano comunque trascorsi 21 giorni a far data dal completamento del protocollo vaccinale previsto dalle specifiche indicazioni tecniche del vaccino (eventuale richiamo della vaccinazione).

MOVIMENTAZIONI VERSO IRLANDA, MALTA, REGNO UNITO E SVEZIA

L'introduzione di gatti, cani e furetti nel territorio di Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia, è subordinato all'osservanza dei se-

guenti requisiti: 1. Gli animali devono essere identificati mediante microchip; 2. Devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'Autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione in corso di validità e l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml, effettuata in un laboratorio riconosciuto; 3. Per Regno Unito, Irlanda e Malta devono essere trascorsi 6 mesi dalla data del prelievo per la titolazione anticorpale. Per la Svezia aver fatto 120 giorni **dopo** la vaccinazione, un prelievo di sangue per la valutazione del titolo anticorpale della rabbia (presso laboratori accreditati); dopo il prelievo non ci sono termini di attesa.

La data del prelievo di sangue deve essere riportata nella sezione apposita del passaporto (cap. V). La titolazione di anticorpi non dovrà essere più rinnovata, purché gli animali, dopo la titolazione, siano regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante. Gli animali di meno di tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per casi specifici, non possono essere introdotti in questi Paesi. Il regolamento 998/2003 specifica che la titolazione degli anticorpi deve essere effettuata da laboratori riconosciuti.

Su http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm è presente l'elenco dei laboratori riconosciuti.

Per l'introduzione in Irlanda, Regno Unito e Malta viene richiesto anche l'avvenuto trattamento dell'animale nei confronti dell'echinococco e delle zecche 24-48 ore prima dell'ingresso, da riportare nelle apposite sezioni del passaporto. Per la Svezia il trattamento per l'echinococco deve essere fatto nei 10 giorni precedenti l'ingresso.

MOVIMENTAZIONI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

I paesi terzi elencati nella Tabella 1 sono

equiparabili per condizioni sanitarie ai paesi CE.

Per recarsi in questi paesi è indispensabile informarsi su eventuali requisiti, diversi da quelli previsti dalla CE, richiesti dai paesi equiparati alla CE per l'introduzione di cani, gatti e furetti.

Cani, gatti e furetti provenienti da questi paesi possono quindi essere introdotti sul territorio della CE purché:

- siano identificati con microchip o, fino al 03.07.2012, con tatuaggio leggibile
- abbiano età superiore a tre mesi
- siano vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni
- abbiano passaporto o certificazione equivalente emesso dall'autorità sanitaria competente.

PAESI EXTRA CE NON ARMONIZZATI

Per recarsi nei paesi extra CE diversi da quelli elencati nella Tabella 1 è necessario

TABELLA 1

Andorra, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Canada, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Fiji, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Isola di Ascensione, Isole Cayman (Regno Unito), Isole Falklands (Regno Unito), Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Mauritius, Mayotte (Francia), Messico, Monaco, Montserrat, Norvegia, Nuova Caledonia (Francia), Nuova Zelanda, Polinesia Francese (Francia), Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadines, Saint-Pierre e Miquelon (Francia), San Marino, Sant'Elena, Singapore, Stati Uniti d'America, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Vaticano, Wallis e Futuna (Francia).

chiedere ai Consolati/Ambasciate le specifiche esigenze.

Per tornare nei Paesi CE da paesi extra CE è necessario che cane, gatto, furetto:

- siano identificati con microchip o, fino al 03.07.2012, con tatuaggio leggibile
- abbiano età superiore a tre mesi
- siano vaccinati contro la rabbia
- abbiano fatto un prelievo di sangue per la valutazione del titolo anticorpale della rabbia (presso laboratori accreditati)
- abbiano il passaporto emesso dalla ASL con registrazione data prelievo, esito e legalizzazione.

Per l'introduzione di cani gatti e furetti provenienti da paesi non armonizzati oltre ai sopra riportati requisiti è necessario che siano trascorsi 3 mesi dal momento del prelievo per la valutazione del titolo anticorpale.

Nel caso sia necessario richiedere una de-rogia per l'importazione è necessario che il proprietario la indirizzi al Ministero della Salute. Il Ministero richiede formale assenso all'ASL ed il PIF (Posto di Ispezione Frontaliero) avvisa



la ASL dell'arrivo dell'animale che deve essere posto sotto sequestro domiciliare. La fine del sequestro deve essere comunicata dall'ASL al Ministero della Salute.

*Direttore Servizio Sanità Animale ASL di Milano

**Veterinario Dirigente Servizio Sanità Animale
ASL di Milano

Il trasporto dei cani e dei gatti: scopo commerciale e non commerciale

di Mario Sapino*

Considerata la necessità di preparare questa presentazione sulla protezione dei cani e dei gatti durante il trasporto, ho constatato con soddisfazione, che già nell'attuale formulazione del Regolamento (CE) 1/2005, ci sono dati di tipo gestionale e tecnico, che permettono di affrontare l'argomento con considerazioni e conclusioni che possono definirsi chiare e inderogabili.



- **La base legislativa per la trattazione è data da:** Regolamento (CE) 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"; Decreto Legislativo 151/07 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate". **Queste vanno interpretate anche secondo:** a) Allegato alla Decisione 2004/544/CE - convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali: "on the signing of the European Convention for the protection of animals during international transport"; b) Accordo Stato Regioni (20 marzo 2008): "prime disposizioni per le Autorizzazioni al trasporto di animali vivi"; c) Scientific Report of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to the welfare of animals during transport - 30 marzo 2004; d) Norme IATA - International Air

Transport Association; e) D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche "Nuovo Codice della strada".

Il trasporto di cani e gatti, via terra, aerea e mare, **effettuato da operatori economici del settore per il successivo commercio e altri trasporti di cani o gatti, effettuati da trasportatori registrati, finalizzati al turismo venatorio e/o per la partecipazione a gare, mostre ecc...** ricade nel campo di applicazione del Regolamento 1/2005 infatti, il "consideranda" n° 12 del Regolamento recita "Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto". Così pure, rientra nell'applicazione del regolamento, il trasporto di cani e gatti effettuato a qualsiasi titolo, tra Sta-

ti membri, quando il numero degli animali è superiore a 5, (**Regolamento (UE) N. 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010**), mentre non ci sono limiti massimi nel numero di animali, trasportabili in deroga sul territorio nazionale, purché non in relazione ad attività economica.

Sono quindi trasportabili in deroga al regolamento:

- Sul territorio nazionale: animali trasportati non in relazione ad attività economica, anche in numero superiore a 5;
- Nei movimenti tra Stati membri: animali trasportati in numero inferiore a 5, se il trasporto non è effettuato in relazione ad attività economica;
- Sempre: animali trasportati **verso o in provenienza da cliniche o gabinetti veterinari** (anche se richiesto il trasporto a professionisti del settore).

DEFINIZIONI

Delle 25 definizioni riportate nell'articolo 2 del succitato Regolamento, richiamo la vostra attenzione sulle definizioni seguenti:

j) **viaggio**, m) **lungo viaggio**, w) **trasporto**: permettono di chiarire i parametri di riferimento per una **corretta valutazione della durata del viaggio** che è riconosciuta formalmente nel tempo che intercorre dall'ora di carico del primo animale all'ora di scarico dell'ultimo.

r) **luogo di partenza**, s) **luogo di destinazione**: evidenziano il vincolo di una **sosta minima di 48 ore degli animali**, dal momento di arrivo a destinazione, prima di poter essere sottoposti ad altro viaggio, per un successivo movimento commerciale. Non ci sono limiti minimi di sosta da rispettare, se venduto al cliente finale.

x) **trasportatore**, c) **guardiano**, k) **detentore**, q) **organizzatore e conducente** (definizione nel D.L.gs 151/07 art. 1 punto 2): **individuano con chiarezza gli operatori coinvolti nel trasporto di cani e gatti, determinando le responsabilità** nell'organizzazione,

esecuzione e completamento del trasporto.

n) **mezzo di trasporto** z) **veicolo** g) **contenitore**: dirimono ogni dubbio sul fatto che il trasporto per finalità economica di cani e gatti, con l'utilizzo dei contenitori, rientra a pieno nel regolamento, cosa cui consegue il dovere di utilizzare per il trasporto del "contenitore" un veicolo autorizzato od omologato secondo i casi.

CONDIZIONI GENERALI

Adesso cerchiamo di dare risposta in modo conciso e completo a tutti gli aspetti amministrativi, tecnici e di gestione riguardanti il trasporto. L'aggettivo che sembra non coerente è "conciso". Come si fa a dire di voler dare una risposta in modo "conciso", quando il regolamento tra articolato ed allegati è formato di 42 pagine? **Per affrontare l'argomento trasporto dei cani e dei gatti ci serviremo dell'art. 3 "Condizioni generali per il trasporto di animali"**. Ciò che il legislatore vuole ottenere con il Reg 1/2005 è definito negli articoli 1, 2 e 3. L'articolo 3 riassume in pochi passi i capisaldi dell'intera normativa, permettendo al veterinario di servirsene come *check list* ogni qual volta è chiamato a valutare la conformità ai requisiti stabiliti in materia di benessere nel trasporto degli animali. Nel corso della trattazione, sarà fatto richiamo agli allegati del regolamento, ciò al solo scopo di integrare aspetti di tipo tecnico, al fine di evitare ripetizioni ed appesantire la trattazione, comunque, mi limiterò ad indicare allegato - capitolo - comma così da facilitarne la verifica.

Cominciamo perciò analizzando l'articolo 3 comma per comma, il primo recita: **"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili"**. Questo comma rappresenta l'arma vincente in mano al veterinario. È un invito esplicito fatto al veterinario, perché usi la sua professionalità per valutare quando le tecnologie adoperate o le modalità di gestione del trasporto attuate espongo-

no gli animali a lesioni o a sofferenze inutili. Esso, inoltre, è una premessa importante cui seguono specifiche condizioni da verificare per garantire il benessere:

a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio - Obblighi per il trasportatore di cani e gatti:

- designare una persona fisica responsabile del trasporto e assicurare che le **informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento** della parte di viaggio sotto la sua responsabilità possano essere ottenute **in qualsiasi momento (art 5)**;
- informare sull'eventuale somministrazione di **sedativi**, evento documentato da prescrizione veterinaria (**allegato 1 - capo 1 - punto 5**);
- intervenire direttamente per gestire situazioni di malessere che si creano durante il viaggio, con **separazione, cura** dell'animale e in casi estremi l'**eutanasia (allegato 1 - capo 1 - punto 4)**;
- allegare il **piano di gestione delle emergenze (art. 11**, all'atto della registrazione quali trasportatori) per i lunghi viaggi;
- dare, nei lunghi viaggi, disposizioni **scritte** e chiare, sulla somministrazione di alimenti e acqua (**allegato 1 - capo V - punto 2.2**).
- **ridurre i tempi** del viaggio, con una buona pianificazione (**art. 22**), detto in modo più chiaro, valuta di volta in volta quale strada percorrere e quando effettuare il viaggio, per evitare code e ingorghi.

b) Gli animali sono idonei per il viaggio previsto - Obblighi che ne derivano al trasportatore di cani e gatti:

- Non trasportare alcun animale che non sia idoneo al viaggio previsto (**allegato 1 - capo 1**). Il divieto è esplicito rispetto ad alcune situazioni: animali non deambulanti, animali con ferite aperte gravi, con prolapsi e stati fisiologici che creano nell'animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello stress

da trasporto, gravidanze oltre il 90% del periodo normale di gestazione, parto avvenuto nelle 48 ore precedenti, cordone ombelicale non cicatrizzato. **Ricordarsi che il trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari o in provenienza dagli stessi, è una deroga applicabile anche nel trasporto con finalità economica.**

Un esempio serve a chiarire la corretta applicazione della deroga: *Il signor X, residente a Torino, vuole partecipare ad una battuta di caccia in Bielorussia. Si accorda per il trasporto del cane con il signor K, autotrasportatore regolarmente autorizzato per lunghi viaggi. X viaggia in aereo e K gli fa trovare il cane a MIN-SK riposato e acclimatato. Durante la battuta di caccia il cane ha un incidente grave, con frattura scomposta esposta del femore destro. Chiede l'intervento del veterinario dove è avvenuto l'incidente. Con l'intervento chirurgico si chiude la ferita, si immobilizza l'arto fratturato, e si dà inizio alla terapia necessaria per prevenire infezioni e ridurre il dolore. Il cane, smaltita l'anestesia e dopo il ripristino di tutte le funzioni vitali, può riprendere il viaggio di ritorno con il signor K, senza aspettare la cicatrizzazione della ferita e il ripristino della funzionalità dell'arto. Il signor K dovrà dimostrare di avere preso tutte le precauzioni e di aver rispettato tutte le indicazioni date dal veterinario curante, perché durante il viaggio di ritorno, il cane non sia soggetto a fattori stressanti che possono incidere negativamente sulla prognosi.*

Per il trasporto di animali che presentano malattie o ferite lievi, si deve richiedere parere scritto del veterinario (**all. 1 - capo 1, punto 3a**). La deroga è prevista se malattia o lesioni rientrano in una ricerca sperimentale (**all. 1 - capo 1, punto 3b**). Per esplicito divieto (**all. 1 - capo 1, punto 2f**) **non deve trasportare cani e gatti di meno di 8 settimane di età**, tranne quando accompagnati dalla madre.

Per quanto riguarda il trasporto aereo sono accettati animali di età compresa tra le 8 settime-

ne e le dodici settimane solo se scortati da specifica attestazione veterinaria di idoneità al viaggio, non sono ammesse, invece, femmine con cuccioli lattanti (**norme IATA**) o in calore.

c) I mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali - Obblighi che ne derivano al trasportatore di cani e gatti:

- acquistare veicoli opportunamente costruiti, o modificati in modo permanente con gabbie a struttura fissa, per il trasporto di cani e gatti o per il trasporto degli animali nei contenitori;
- contrassegnare il veicolo in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi. La scritta non necessariamente deve essere indelebile;
- mantenere il veicolo e i contenitori in buono stato funzionale;
- provvedere alla pulizia e disinfezione del veicolo e dei contenitori.

Le caratteristiche del veicolo e il posizionamento dei contenitori devono permettere (**all. I capo II**) di: *proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse; evitare la fuga o la caduta fuori degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria; (f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura; presentare una superficie d'impianto antisdrucchiolo: caratteristica che nel veicolo garantisce, con la sicurezza del lavoratore, il conseguente benessere dell'animale; fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto; (punto 5.2) Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto; (capo III punto 1.7-a)*



Figura 1: Contenitore per il trasporto aereo dei piccoli animali, si notino le sbarre laterali - (Foto tratte da IATA: Container requirement 1)

evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore.

Caratteristiche del contenitore:

- **(punto 5.1)** I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e quale è la parte alta del contenitore;
- il contenitore deve essere provvisto di **porte robuste** con chiusure e **cerniere** in metallo robuste e in numero proporzionato alle dimensioni;
- gli **abbeveratoi** e i **contenitori per gli alimenti** devono essere di facile accesso dall'esterno così da permettere la somministrazione di acqua e cibo ed essere fissati alle pareti del contenitore;
- per il trasporto aereo il contenitore deve essere provvisto di **maniglie** a sbarra sulle due pareti laterali così da renderne sicuro il trasporto a mano;
- Gli animali non devono poter **tirare fuori parti del corpo** dalla gabbia. La misura massima dei **singoli** elementi delle aperture di aerazione deve essere di 25 x 25 mm;
- Assicurare la **ventilazione**: la **parete della porta** del contenitore deve essere robusta a sufficienza da prevenire la fuga e garantire nel contempo una buona visione dell'interno ed il massimo di superficie di aerazione (telaio con rete); **aperture di aerazione** sul

Figura 2 - Parametri necessari a calcolare le dimensioni dei contenitori per cani

Figura 3 - Nel calcolo delle dimensioni effettive bisogna tener conto 1) le dimensioni dell'animale cui si sommano 15 cm per altezza e per la lunghezza dell'animale considerato in posizione naturale; 2) la larghezza moltiplicata per due

terzo superiore dei lati e della parete posteriore; la **superficie di aerazione** deve rappresentare almeno il **16%** dell'intera superficie delle 4 pareti.

Relativamente all'autorizzazione del "veicolo" utilizzato per il trasporto di cani e gatti, quando non è predisposto con modifiche permanenti alle strutture, l'autorizzazione stessa va data al "veicolo" identificato con la relativa targa con riferimento preciso al tipo di contenitore che si utilizzerà nel trasporto degli animali: in pratica si utilizza la *check list* dell'allegato B (accordo Stato-Regioni) opportunamente modificata, dando indicazioni precise sul tipo di contenitore utilizzato (misure e materiale), sul posizionamento (es: nel baule, parallelamente alla parete posteriore del sedile posteriore in unica fila) e sul numero massimo".

d) Le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali - Obblighi per il trasportatore:

Per le strutture di carico troviamo richiamo a specifici adempimenti nell'allegato 1 capo III, che, nel caso del trasporto di cani e gatti, si focalizzano sul corretto movimento dei contenitori: muovere sempre i contenitori con una buona illuminazione, evitare il passaggio su superfici instabili o scivolose, garantire la stabilità dei contenitori maneggiandoli uno alla volta, evitare che acqua e cibo si versino nel contenitore.






Figura 3

Figura 2




Il report dell'EFSA e le regole IATA danno indicazioni rispetto:

- 1) **al numero massimo di cani per contenitore**, in funzione di peso ed età, in particolare: Cani di età superiore ai 6 mesi vanno sempre trasportati in contenitori singoli; Cani di peso superiore ai 14 kg vanno sempre trasportati in contenitori singoli; Cani da 8 settimane di vita a 6 mesi, con peso inferiore ai 14 kg, possono essere trasportati in numero massimo di 3 per contenitore.
- 2) **alle misure del contenitore per il trasporto dei cani**, e cioè (fig. 2, fig. 3): Altezza: 15 cm più alto della testa del cane in posizione naturale; Lunghezza: 15 cm più lungo della lunghezza del cane calcolata

dalla punta del naso all'attaccatura della coda; Larghezza: il doppio della larghezza del cane misurata tra le due scapole.

Nel trasporto di 2 o 3 animali in gruppo (rispettando i limiti precisati al punto 1), si dovrà considerare l'altezza e la lunghezza che soddisfano le esigenze del cane più lungo e più alto. La larghezza si otterrà moltiplicando per 3 la larghezza del cane più largo se nel contenitore ci sono 2 cani, moltiplicando per 4 se ce ne sono 3.



- 1) **al numero massimo di gatti per contenitore** pari a 4 se di età inferiore a 6 mesi, altrimenti 1 per contenitore.
- 2) le dimensioni **di un contenitore per gatti** vanno da cm 46,5 x 25 x 13 di altezza (misure IATA) a cm. 68 x 44 x 40 di altezza (misure report EFSA) in funzione delle dimensioni del gatto.

e) Acqua, alimenti e riposo offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro spe-




Figura 4 - Requisiti richiesti dalla IATA per i contenitori utilizzati per il trasporto aereo dei piccoli animali

cie e taglia.

L'obbligo di dare acqua, cibo e permettere il riposo è richiamato in modo chiaro nel **capitolo V dell'allegato I: 2.2 I "cani e gatti trasportati devono essere nutriti ad intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati ad intervalli non superiori ad otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua"**. Ciò obbliga il trasportatore ad avere acqua disponibile a bordo per viaggi superiori a 8 ore e cibo per viaggi superiori a 24 ore. Per permettere agli animali di bere e mangiare il conducente dovrà fermare il veicolo e verificare che tutti gli animali possano dissetarsi e mangiare.

*Direttore UVAC Piemonte,
Ministero Della Salute

[Nota informativa]



e-mail 30giorni@fnovi.it

Organo ufficiale della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani - Fnovi e dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari - Enpav

Editore

Veterinari Editori S.r.l.
Via del Tritone, 125 00187 Roma
tel. 06.485923

Direttore Responsabile

Gaetano Penocchio

Vice Direttore

Gianni Mancuso

Comitato di Redazione

Alessandro Arrighi
Carla Bernasconi
Laurenzo Mignani
Francesco Sardu

Pubblicità

Veterinari Editori S.r.l.
tel. 347.2790724
fax 06.8848446
veterinari.editori@fnovi.it

Tipografia e stampa

ROCOGRAFICA
P.za Dante, 6 - 00185 Roma
info@rocografica.it

Mensile di informazione e attualità professionale per i Medici Veterinari

Poste Italiane s.p.a.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 335/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 1.

Responsabile trattamento dati

(D. Lvo n.196/2003)
Gaetano Penocchio

Tiratura 30.625 copie

Chiuso in stampa il 23/7/2010

Istruzioni per la frequenza del corso in modalità integrata

Il corso "La tutela del benessere del cane e del gatto" che avete trovato su queste pagine è stato accreditato nel programma di Educazione continua in medicina. Il corso consente il conseguimento di crediti formativi Ecm sia nella modalità *e-learning* (11 crediti Ecm utilizzando, dal mese di ottobre, la piattaforma www.formazioneveterinaria.it) sia nella modalità *integrata* (5 crediti Ecm utilizzando questa edizione di 30giorni). **La frequenza è gratuita per entrambe le modalità.**

L'autoformazione integrata si avvale della telefonia mobile (il vostro telefono cellulare) sia per perfezionare l'iscrizione che per rispondere al questionario di valutazione. Per l'iscrizione al corso è sufficiente inviare un sms attraverso un telefono cellulare al numero **3202041040**. Il messaggio deve presentarsi in questa forma: 3465 codice fiscale discente*iscrivimi (dove le cifre 3465, rappresentano il codice di riconoscimento del corso, a cui faranno seguito uno spazio seguito dal codice fiscale del discente che intende iscriversi). Dopo il codice fiscale separato da un asterisco il discente dovrà inserire la parola *iscrivimi* così come riportato nell'esempio: 3465 CN-TRBT74L18E333I*iscrivimi. Occorre fare attenzione all'unico spazio da digitare tra il codice del corso e gli altri dati. Il discente riceverà sempre via sms una risposta attestante l'avvenuta iscrizione al corso. **A questo farà seguito l'invio via posta ordinaria di un kit d'apprendimento comprensivo del test di apprendimento** (un questionario a risposta multipla). **Le risposte al questionario** dovranno

essere inviate attraverso un messaggio sms al numero 3202043040. È necessario che il messaggio sms di risposta abbia questo formato: 3465 CN-TRBT74L18E333I*2#1#0#1#5#2#2#5#5#2 Anche in questo caso il messaggio dovrà iniziare con 3465, codice identificativo del corso seguito da uno spazio e dal codice fiscale del discente che intende rispondere al test. Al codice fiscale separato da un asterisco dovranno seguire le risposte indicate con un numero. Queste saranno intervallate da un cancelletto (#). Le risposte dovranno rispettare l'esatta successione delle domande in sostanza la prima risposta dovrà corrispondere alla prima domanda e così via. Nel caso in cui il discente non intenda rispondere ad una delle domande del questionario dovrà pur sempre inserire un valore 0 (zero) che corrisponderà alla mancata risposta. **Il test si considera superato allorché il discente abbia dato un numero di risposte corrette pari all'80% delle domande proposte.**

Ciò sarà notificato attraverso un messaggio sms. **Il certificato ECM invece sarà inviato via posta ordinaria.**

Il corso "La tutela del benessere del cane e del gatto" è realizzato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero Settore Salute. Partner del progetto è l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, tramite il Centro di riferimento per la formazione in sanità pubblica veterinaria.** L'autoformazione integrata si realizza grazie ad una consolidata collaborazione tra Veterinari Editori, 30giorni e la Fnovi.

NUOVI corsi FAD

www.formazioneveterinaria.it



Corsi di formazione a distanza attivi sulla piattaforma e-learning fino al 31 dicembre 2010:

- Farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria* - 10 crediti
- La legislazione nel settore ippiatrico - 5 crediti
- Situazione epidemiologica, diagnosi e strategie di controllo dell'afta epizootica - 6 crediti
- La tutela del benessere del cane e del gatto (da ottobre)* - 11 crediti
- Il benessere alla macellazione (in allestimento) - 18 crediti
- Rabbia profilassi e gestione dell'emergenza (in allestimento) - 11 crediti

Centro di referenza nazionale per la formazione
permanente in Sanità Pubblica Veterinaria

 Formazione
Veterinaria

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Tutti i corsi sono gratuiti e accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. Su www.formazioneveterinaria.it le informazioni sull'uso della piattaforma e sulle modalità di rilascio degli attestati. Info: 030 2290233 (232) - info@formazioneveterinaria.it

*Anche in modalità Fad integrata con il mensile 30giorni, in collaborazione con la Fnovi. Iscrizione e questionario Ecm via telefonia mobile. Crediti Ecm: 5. Partecipazione con invio di un Sms al numero 3202041040.

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI RILEVANZA EUROPEA IN AREA MEDICO-VETERINARIA

ISCRIZIONE GRATUITA PER MEDICI VETERINARI



Accredito ECM

DUE PERCORSI FORMATIVI

21-22 Ottobre 2010

Simposio Internazionale in collaborazione con ISEH

Ambiente, alimentazione, salute: come sviluppare una comunicazione transnazionale?

Environment, Feeding and Health: how can we develop an international communication?

Info: +39-0372/40.35.41 - segreteria@aivemp.it - www.aivemp.it

24-25-26 Novembre 2010

Simposio Internazionale

Sicurezza Alimentare. Clima e produzioni: riflessi di Sanità Pubblica Veterinaria

Food Safety. Climate and food production: Veterinary Public Health consequences

Info: +39-0372/40.35.41 - segreteria@aivemp.it - www.aivemp.it

Tutti i corsi si terranno presso:

Centro Studi EV - Palazzo Trecchi

Via Trecchi, 20 - Cremona

organizzato da



Soc. Cons. a r.l.

Sistema qualità ISO 9001:2008

con il contributo di



Regione Lombardia

Istruzione, Formazione e Lavoro

Premio Lombardia Eccellente

nell'ambito del Progetto di Internazionalizzazione della professione medico-veterinaria:

la formazione per la sicurezza alimentare.

Il modello Regione Lombardia